



COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

del 28 novembre 2014

OGGETTO: SOCIETA' TRUENTUM SRL-PRESA D'ATTO DEL DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI TERAMO DEL 24.10.2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 12.40 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

| | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| 1) POLLASTRELLI LEANDRO | X | |
| 2) PEPERINI ARMANDO | X | |
| 3) CAPPONI MAURO | X | |
| 4) MORETTI CLAUDIO | X | |
| 5) FICCADENTI GIOVANNI | | X |
| 6) PONTUTI MIRELLA | X | |
| 7) VAGNONI NAZZARENO | | X |

Assegnati n.13

In carica n. 13

| | Presente | Assente |
|--------------------------|----------|---------|
| 8) IANNONE SANDRO | X | |
| 9) OLIVIERI PAOLA | X | |
| 10) DI SABATINO ENRICO | | X |
| 11) COLONNELLI RICCARDO | | X |
| 12) CECCHINI GRAZIELLA | X | |
| 13) BERNARDINI GIAMMARCO | | X |

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario

Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento:

- del Consigliere Graziella Cecchini , che presenta e legge richiesta, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
- del Consigliere Graziella Cecchini , che presenta e legge interrogazione scritta , allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
- del Sindaco di Colonnella, che dichiara che questa delibera costituisce l'ennesimo anello di una linea di trasparenza amministrativa nei conti, nelle azioni e di quel che accadrà nel futuro ,per quanto concerne la Truentum srl.
- del Consigliere Graziella Cecchini, che afferma, che ha avuto un incontro con il Dott Naclito Emilii per delucidazioni in ufficio: il Dott Emilii legge solo un blocco di documentazione, solo di parte, in cui afferma sostanzialmente che le responsabilità sono di Amministratori e del Sindaco precedenti sino al 31.8.2011; ritiene che il Dott Naclito Emilii nella sua ricostruzione doveva inserire anche gli Amministratori ed il Consiglio d' Amministrazione della Società Truentum , che non hanno fatto nulla, specialmente in considerazione del fatto, che le responsabilità saranno accertate dalle autorità preposte;ribadisce, che mettere a monte un blocco sino al 31.8.2011 per Amministratori e Sindaco non è corretto, né politicamente giusto: il Dott Emilii doveva riportare le responsabilità del Sindaco Pollastrelli, di Matteo Marchetti e del C.d.A della Truentum; sostiene, che mettere a monte un blocco sino al 31.8.2011 non è corretto per il liquidatore, che dovrebbe garantire la tutela della Società Truentum srl; ricorda, che, quando ha chiesto, perché è stato dato il brevetto a Delli Compagni, mi ha risposto, che io vedevo la ceppa e non la trave;
- del Sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli, che afferma, che il Giudice ha ripercorso tutte le fasi della Società Truentum dal 1995 ad oggi, riportando tutto il controllo strategico, il cui primo atto è stato compiuto da me Sindaco di Colonnella, dopo un solo giorno dall' elezione; evidenzia che l' attuale Amministrazione Comunale di Colonnella ha fatto il controllo strategico, ma non operazioni attive; ricorda che l' Amministrazione Comunale di Colonnella non ha fatto mai azioni per ledere nessuno: l' Amministrazione Comunale di Colonnella non ha mai posto in

essere alcun atto contro le persone ; precisa , che ci sono le Autorità preposte e ci sono atti di pertinenza del liquidatore; sottolinea che c'è una denuncia alla Procura della Repubblica con tutti gli atti all'epoca giunti in possesso del Sindaco; ribadisce, che , in tal senso, c'è un percorso della Legge e della Norma ; asserisce che si vuol tutelare il bilancio del Comune di Colonnella, poiché questa situazione può porre in difficoltà il bilancio del Comune di Colonnella, come, alla stregua dei mutui del Ruzzo, che ancora non ci sono rimborsati

SPECIFICATO, che il giorno 25.6.2014 il Dott NACLITO EMILII , liquidatore e legale rappresentante della Società Truentum srl in liquidazione con unico socio,partita IVA e Codice Fiscale n. 00933590671 ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Teramo proposta di concordato preventivo, a seguito di precedente domanda con riserva ai sensi di art 161 , comma 6 della Legge Fallimentare, completa del piano e della ulteriore documentazione ai sensi dell' art 161\, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare, di natura interamente liquidatoria e pro soluto, la quale prevede:

- a) La cessione ai creditori dell' intero patrimonio aziendale.
- b) La cessione ai creditori delle azioni di responsabilità a carico dell' amministratore pro tempore e del direttore generale di Truentum srl, oltre che del Sindaco pro tempore del Comune di Colonnella, da instaurarsi dopo l'ammissione della proponente alla procedura di concordato preventivo; in particolare, l' amministratore pro tempore ed il direttore generale di Truentum da un lato ed il Sindaco pro tempore del Comune di Colonnella dall' altro avrebbero violato le regole di corretta e prudente gestione, cagionando a Truentum un danno rilevante ai sensi di art 2746 c.c; l' amministratore pro tempore avrebbe, inoltre, violato gli articoli 20,24 e 28 dello Statuto di Truentum , omettendo di redigere la relazione previsionale e programmatica annuale ,quindi ,di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione, nonché di tenere il registro delle operazioni intercorse con il socio unico nelle forme dell' art 2424 c.;
- c) La liquidazione dell' intero patrimonio sociale a cura di un professionista designato dalla debitrice stessa e sin d'ora indicato nella persona del Dott TIBERIO ALOISI;
- d) Il pagamento integrale delle spese di procedura;
- e) Il pagamento integrale dei crediti privilegiati e prededucibili;
- f) Il pagamento dei creditori ipotecari nei limiti della capienza dei beni contestualmente alla vendita dei beni stessi e per la quota non capiente con

retrocessione in chirografo, cui segue la relativa percentuale di soddisfacimento nella misura del 21,71%;

- g) Il pagamento dei creditori chirografari in unica classe con il residuo attivo della liquidazione, tale da assicurare una soddisfazione nella misura del 21,71%, che potrebbe accrescersi nel caso di positivo esito delle azioni giudiziarie da instaurarsi e di devoluzione del fondo rischi generici ai creditori;
- h) La liberazione della proponente con l'omologazione del concordato, anche nel caso di mancato raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nel piano, non avendo al riguardo la debitrice assunto specifica obbligazione di risultato.

MENZIONATA la lettera prot n 9400 del 14.11.2014 , con cui il Segretario Comunale richiedeva al Dott Naclito Emilii il decreto di inammissibilità di domanda del concordato preventivo.

ESAMINATO il decreto di inammissibilità di domanda del concordato preventivo del Tribunale di Teramo , proc n. 10/2014 R.G.C.P del 20.10.2014, composto da n. 34 pagine, allegato "D", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Graziella Cecchini, che presenta e legge , allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua;

Con voti favorevoli n 7, contrari n. 1 (Cecchini) , astenuti n. 0 legalmente espressi

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2) DI PRENDERE ATTO del decreto di inammissibilità di domanda del concordato preventivo del Tribunale di Teramo , proc n. 10/2014 R.G.C.P del 20.10.2014, composto da n. 34 pagine, allegato "D", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua.

3)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione favorevoli n 7, contrari n 1 (Cecchini) astenuti n 0, legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.


PARERE di REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell' art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole solo limitatamente alla presa d'atto del decreto


Il Segretario Comunale

Dott LUCA DI EUGENIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Di Eugenio', written over the printed name.

COMUNE DI COLONNELLA

| Anno | Titolo | Classe | ARRIVO |
|---------|--------|--------|------------|
| 2014 | I | VII | |
| Prot.n. | 9800 | Del | 28/11/2014 |



A

Al Sig. Sindaco del Comune di

Colonnella
AL.Segretario comunale

Con la presente la sottoscritta Graziella Cecchini, Consigliere Comunale del gruppo consiliare Insieme per Colonnella rappresenta che con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 22-06-2014 avente ad oggetto "Manifestazione indirizzo politico amministrativo in merito alla liquidazione della Società partecipata Truentum SRL" la stessa presenta nel contenuto il richiamo alla deliberazione consiliare n.6 del 31-3-2014 avente ad oggetto: "COMUNICAZIONE DEL SINDACO riguardante la relazione dell'amministratore liquidatore Dott. EMILI". Si precisa che quest'ultima non risulta a tutt'oggi ancora pubblicata e pertanto ciò comporta che la deliberazione n.23 del 22-06-2014 risulta viziata per carenza di presupposti.

Alla luce di quanto sopra, si richiede pertanto che Codesta Spett. le amministrazione prenda nella dovuta considerazione la necessità di revocare la deliberazione n.23 del 22-06-2014, di procedere alla pubblicazione della deliberazione consiliare n.6 del 31-3-2014 e successivamente riadottare l'atto precedentemente annullato in autotutela.

Colonnella 28-11-2014

Graziella Cecchini

.....

.....

COMUNE DI COLONNELLA

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| Anno 2014 | Titolo I | Classe VII | ARRIVO |
| Prot.n. | 9799 | Del | 28/11/2014 |



B

Al Sig. Sindaco del Comune di
Colonnella

Interrogazine consigliere del 28-11-2014 con risposta scritta.

Con la presente la sottoscritta Graziella Cecchini, Consigliere Comunale del gruppo consiliare Insieme per Colonnella richiede che venga resa nota la spesa prevista e/ o sostenuta per il conferimento dell'incarico di consulenza al .Dot.EMILI finalizzato all'esame della situazione della società TRUENTUM con relative spese per il concordato , e di tutte le spese ed i costi attinenti all'operazione di valutazione giuridico finanziaria della predetta società dalla data 31-8-2014 a oggi.

Colonnella 28-11-2014

Graziella Cecchini

.....

.....


| COMUNE DI COLONNELLA | | | |
|---|--------|--------|------------|
| Anno | Titolo | Classe | ARRIVO |
| 2014 | I | VII | |
| Prot.n. | 9801 | Del | 28/11/2014 |
|  | | | |

4
y

- 1) Alla luce della sentenza di inammissibilità del concordato preventivo di natura interamente liquidatoria e pro-soluto si evidenzia che a seguito del mutamento giuridico della società intervenuto con la deliberazione N. 7_ del _2/4/2012_ in società in *house* (*CHE SI ALLEGA*), non sono stati affidati dal Comune alla detta società servizi pubblici locali.
- 2) Per la carenza della domanda e documentazione inerente l'istanza di concordato preventivo interamente liquidatorio e pro-soluto dichiarato inammissibile dalla sentenza del Tribunale di Teramo;
- 3) Parimenti per carenza della domanda e della documentazione riguardante la precedente richiesta di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare.
- 4) Per mancanza della redazione e pubblicazione ad oggi della deliberazione N. 6 del 31/03/2014 con cui il Sindaco di Colonnella approvava la relazione dell'Amministratore/Liquidatore Dott. Narcisi Emili la quale è Atto presupposto, inerente e connesso alle successive Delibere del Comune di Colonnella con le quali si è proceduto a intraprendere la domanda di concordato culminata con la sentenza di inammissibilità citata; per cui risulta sconosciuto al presente Consiglio Comunale l'*iter* logico-giuridico seguito dalla maggioranza che ha portato ad intraprendere l'iniziativa giudiziaria in questione.

In ultimo si chiede che il presente Atto deliberativo venga rimesso alla Corte dei Conti e alla Prefettura di Teramo per quanto di opportunità.

Il Gruppo Consiliare Insieme per Colonnella



.....



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

del 2 aprile 2012

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' TRUENTUM SRL ED AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI - APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici addi due del mese di aprile alle ore 18,10 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

| | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| 1) POLLASTRELLI LEANDRO | X | |
| 2) PEPERINI ARMANDO | X | |
| 3) CAPPONI MAURO | X | |
| 4) MORETTI CLAUDIO | X | |
| 5) FICCADENTI GIOVANNI | X | |
| 6) PONTUTI MIRELLA | X | |
| 7) VAGNONI NAZZARENO | X | |

Assegnati n.13
In carica n. 13

| | Presente | Assente |
|--------------------------|----------|---------|
| 8) IANNONE SANDRO | X | |
| 9) OLIVIERI PAOLA | X | |
| 10) DI STANISLAO AUGUSTO | | X |
| 11) COLONNELLI RICCARDO | X | |
| 12) CECCHINI GRAZIELLA | X | |
| 13) VANNUCCI MARCO | X | |

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott.LUCA DI EUGENIO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

- del Sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli, che dichiara trattarsi di aggiornamento della normativa vigente e che in tal occasione si aggiungono nuovi servizi alla società Truentum srl, tenendo presente che l'interesse del Consiglio Comunale è quello di uscire dalle problematiche della Truentum.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava lo schema di statuto relativo alla società di capitali a responsabilità limitata denominata **Truentum s.r.l.**;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui approvava il nuovo Statuto della Truentum s.r.l. con cui, tra l'altro si assegnava una nuova configurazione alla società stessa, quale società di capitale a capitale interamente pubblico anziché capitale misto, pubblico-privato;

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Colonnella verificare modelli gestionali idonei ad assicurare la maggiore tempestività, qualificazione all'azione pubblica nella gestione delle attività e dei servizi, in un quadro di sostenibilità e contenimento dei costi;

SPECIFICATO, che le attività che l'Amministrazione Comunale di Colonnella intende sviluppare, in un ottica di miglioramento ed ottimizzazione, riguardano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e servizi strumentali alle attività e alle funzioni degli enti locali partecipanti;

EVIDENZIATO, che la possibilità di avvalersi di una società totalmente pubblica rappresenta uno strumento operativo ed è funzionale a una serie di miglioramenti di tipo economico, finanziario, fiscale;

SOTTOLINEATO, che l'affidamento diretto di servizi a una società pubblica passa necessariamente attraverso la partecipazione della società stessa, la quale deve essere non solo a totale partecipazione pubblica, ma anche controllata dall'ente o degli enti pubblici titolari del capitale, in modo analogo al controllo, esercitato sui propri servizi, in termini di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione, in modo da consentire all'ente locale di influenzare le decisioni che la società intende assumere;

VALUTATO che la normativa e la giurisprudenza comunitaria affermano il principio, per cui gli enti locali possono rispondere ai bisogni di interesse generale della collettività o ricorrendo ad appalti o ricorrendo all'auto produzione, ovvero al cosiddetto appalto in house;

CITATO l'art. 13 del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito nella Legge 04/08/2006, n. 248 stabilisce che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel rispetto quindi dei principi del cosiddetto "*in house providing*";

ATTESO, che con riferimento all'applicazione dei principi normativi più idonei alla fattispecie in oggetto, è necessario operare un approfondimento relativo alla definizione di appalto pubblico di servizi, che rientra, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nella sfera del diritto comunitario e in particolare nell'ambito di applicazione delle "direttive appalti";

TENUTO CONTO, che un determinato contratto rientra nell'ambito di applicazione delle "direttive appalti" allorché il servizio è reso al pubblico, ma è remunerato dall'amministrazione (cfr. Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080; Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348 e Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 novembre 2001, n. 5111, Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 marzo 2007, n. 461);

PRECISATO, che, nel caso dell'indirizzo strategico in oggetto, è importante chiarire, che si tratta di un complesso di attività e investimenti, che necessitano della corresponsione, da parte dell'ente locale, di un canone a copertura dei costi connessi, pertanto, rientrano nel campo di applicazione delle direttive appalti e sono sottoposte alle specifiche previsioni consolidate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale a riguardo;

RICORDATO, che le autorità pubbliche hanno la possibilità di adempiere ai predetti compiti di interesse pubblico "mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza essere obbligate a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi" (CGE, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel Brabant, punti 47 e 48);

MENZIONATO, che la previsione di una gestione in forma di autoproduzione (cd appalto in house) è stata chiarita con fermezza dalla Corte di Giustizia nelle sue successive pronunce (cfr. le note sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03 - Stadt Halle e RPL Lochau; 21 luglio 2005, causa C-231/03 - Corame; 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH; 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Mödling o Commissione c/ Austria; 6 aprile 2006, causa C-410/04 - ANAV c/ Comune di Bari; 11 maggio 2006, causa C-340/04 - Carbotermo; 18 gennaio 2007, causa C-220/05 - Jean Auroux);

ACCLARATO, che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. II - parere 18 aprile 2007 n.456) ha inoltre chiarito che è configurabile un "*controllo analogo*" anche nel

caso, in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente (o dagli enti) medesimo;

PALESATO, che con particolare riferimento al tema della concorrenza, e in particolare ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, come regolati dal D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici, si sottolinea che la società pubblica affidataria, laddove non sia in grado di auto produrre i servizi affidati, si configura come soggetto aggiudicatore, quindi dovrà procedere nel rispetto delle norme vigenti all'espletamento di procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di risorse dall'esterno. Tale principio si applicherà anche laddove ciò sia richiesto per specifici servizi da particolari norme di settore;

CONSIDERATO che attualmente lo Statuto della società non risulta pienamente coerente con i principi del così detto "*in house providing*" per i servizi strumentali e pertanto necessita di una revisione anche allo scopo di gestire ulteriori servizi strumentali;

TENUTO PRESENTE che il Comune di Colonnella svolge una serie di servizi di interesse generale avvalendosi di soggetti esterni e in parte utilizzando risorse proprie; tali servizi potrebbero essere affidati e gestiti dalla controllata Truentum s.r.l. previa valutazione di efficacia, efficienza ed economicità e adeguamento delle norme sul controllo analogo, come illustrato nello schema di Piano operativo annuale (POA) che è allegato alla presente delibera sub-b;

ESAMINATO il nuovo Statuto della Società Truentum s.r.l., allegato "A" alla presente deliberazione, modificato secondo quanto sopra specificato;

VISTO lo schema di POA, allegato "B" alla presente deliberazione, in cui si prevede la definizione degli obiettivi per l'anno 2012 e la possibilità per Truentum s.r.l. di svolgere alcuni servizi manutentivi e comunque di interesse generale, rimandando a un momento successivo l'esplicitazione puntuale dei dati economici e finanziari connessi, allo scopo di tener conto opportunamente anche delle necessarie variazioni sul bilancio previsionale dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi n.12, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la premessa parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di legge n. 241/1990.

2) DI APPROVARE e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

3) DI APPROVARE, il nuovo Statuto della Società "Truentum s.r.l.", allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua.

4) DI APPROVARE lo schema di POA, allegato "B" alla presente delibera, in cui si prevede la definizione degli obiettivi per l'anno 2012 e la possibilità per Truentum s.r.l. di svolgere alcuni servizi manutentivi e comunque di interesse generale, rimandando a un momento successivo l'esplicitazione puntuale dei dati economici e finanziari connessi, allo scopo di tener conto opportunamente anche delle necessarie variazioni sul bilancio previsionale dell'Ente;

5) DI DARE MANDATO agli organi competenti per compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti;

6) DI DICHIARARE, con separata votazione favorevoli unanimi n. 12, contrari n. 0, astenuti n.0 legalmente espressa, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

➤ Favorevole

Responsabile di Servizio Affari Generali
F.to Rag Teresa Nicolina Di Buò

ALLEGATO "A"

STATUTO della società "TRUENTUM S.r.l."

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

Ai sensi delle disposizioni in materia di società di capitali costituite da enti locali di cui al D.Lvo 267 del 18/agosto/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita una società di capitali a responsabilità limitata denominata "TRUENTUM S.r.l."

~~La società potrà assumere la configurazione di società di capitali a capitale misto pubblico-privato con capitale pubblico locale prevalente nei termini di cui al richiamato D.Lvo 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.~~

~~La società opererà anche come Società di Trasformazione Urbana (STU) ai sensi dell'art. 17 comma 59 Legge 127 del 15/5/1997, trasfuso nell'art. 120 del D.Lvo 267 del 18/agosto/2000 e sue modificazioni ed integrazioni.~~

La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

ARTICOLO 2

Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Colonnella (TE). ~~E con decisione dell'assemblea soci potrà istituire filiali, sedi secondarie o rappresentanze comunque denominate anche in altre località.~~

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici, purché

nell'ambito del territorio del Comune o in territori limitrofi rispetto al Comune dove insiste la sede legale.

ARTICOLO 3

Durata della società

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Finalità generali, indirizzi e controlli

La società persegue le seguenti finalità:

- a) realizzare e gestire i lavori necessari all'attuazione dei piani comunali per l'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e non come definiti e da definire dal Comune di Colonnella e dagli enti locali di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Statuto;
- b) promuovere, creare, realizzare e gestire iniziative utili allo sviluppo economico e sociale e civile del territorio degli Enti locali di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Statuto;
- c) realizzare e gestire ulteriori lavori pubblici o di interesse pubblico oltre a quelli di cui al punto a) da porre in essere nel Comune di Colonnella. ~~e in uno degli altri Enti locali di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Statuto;~~
- d) ~~promuovere, realizzare e gestire iniziative di interesse collettivo anche mediante l'utilizzo della società quale società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell'art. 120 del Dec. Lgs. N. 267/200 e sue successive modificazioni ed integrazioni;~~
- d) valorizzare, ai sensi della legislazione per gli enti locali, il patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Colonnella e degli enti di cui al comma 1

art. 7 del presente Statuto mediante apposite iniziative anche integrate con quelle di cui ai punti precedenti.

La società mantiene la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Colonnella e opererà esclusivamente in favore dell'ente locale proprietario.

Per garantire lo svolgimento dell'cosiddetto "controllo analogo", in aggiunta alle convocazioni previste dalla legge, il Presidente del consiglio di amministrazione o Amministratore Unico relaziona al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette la Relazione previsionale e programmatica della società, di cui al successivo articolo 37 costruita sulla base di indirizzi e obiettivi forniti dal socio; la Relazione è illustrata al socio e successivamente approvato.

- Trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali. Il socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

- Su richiesta espressa in Assemblea, con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico relaziona alla Giunta Comunale circa l'andamento della società.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria del Comune da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 5

Oggetto ~~funzioni ed attività~~

La società svolge esclusivamente attività strumentali alle esigenze dell'ente

locale socio. In particolare, per conseguire le finalità di cui alla lettera a) dell'Articolo 4, la società potrà esercitare le seguenti funzioni ed attività:

a) svolgere la funzione di ente strumentale del Comune di Colonnella e degli ~~enti locali interessati~~ assumendone l'esercizio delle competenze nei limiti dagli stessi delegate per l'attuazione di piani di recupero e/o particolareggiati, programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992; programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 come convertito nella Legge n. 493 del 04/12/1993 e di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/4/1983 modificata ed integrata con Legge Regionale n. 70 del 27/04/1995, art. 30 e seguenti e più in generale programmi complessi in linea con i nuovi dettati in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, intervenendo sia per la costruzione e gestione delle opere civili in genere, delle opere di urbanizzazione, delle strutture e delle infrastrutture diversamente configurate e configurabili, sia attivando e gestendo ogni soluzione idonea a caratterizzare gli interventi attuativi degli strumenti sopra enucleati con la presenza di pluralità di funzioni, integrazione tra diverse modalità e tipologie di intervento, il concorso di operatori e risorse finanziarie pubbliche e private da porre in essere con soluzioni diverse compreso gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lvo 267/2000;

b) acquisire o assumere anche in concessione aree ed immobili provvedendo alle eventuali opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie ed alla costruzione e gestione diretta o indiretta di immobili aventi carattere residenziale, produttivo commerciale, sociale e di servizi in genere, compreso la gestione diretta e/o indiretta delle possibili attività corrispondenti cioè

anche per immobili da ristrutturare;

c) realizzare e gestire nei modi di legge, favorendo le innovazioni di settore, gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata, convenzionata e libera con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge n. 172/92, Legge n. 493/93, art. 20 del D.Lvo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) provvedere alla gestione del realizzato nei termini più generali comprendendo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riscossione di canoni di locazione ed affitti in genere, compravendita compresa la permuta degli immobili esistenti realizzati e realizzandi nelle forme più utili alla riuscita delle iniziative e assumere tutte le altre forme di utilizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare reso disponibile o acquisito nelle forme diverse alla società.

Per conseguire le finalità di cui alla lettera b) dell'art.4, la società oltre alle funzioni ed attività sopra elencate potrà:

a) svolgere le funzioni di agente di sviluppo per la promozione dello sviluppo economico e sociale, ~~creare e coordinare attività varie con assunzione di rischio economico ed imprenditoriale,~~ svolgere attività di ricerca, individuazione, selezione e progettazione tecnico-finanziaria in ordine ad interventi pubblici e a piani imprenditoriali mirati allo sviluppo dei settori di intervento di cui al successivo punto;

b) in veste di agente di sviluppo favorire la nascita e lo sviluppo di attività economiche, finanziarie e produttive in genere nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi reali e direzionali, delle costruzioni, delle strutture ed infrastrutture territoriali, della ricerca

scientifica e tecnologica e relative applicazioni, dell'attività di tutela, valorizzazione e riuso dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, ambientali e paesaggistici in una visione integrata e sinergica finalizzata a realizzare uno sviluppo compatibile con il contesto territoriale, ambientale ed ecologico delle zone d'intervento e un'attuazione programmata delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

~~e) favorire e promuovere la diffusione di nuova imprenditorialità dando vita a società di scopo, enti, società e associazioni in genere, eventualmente controllate operanti nel quadro di generali programmi di sviluppo di interesse generale, rappresentando concretamente un momento di saldatura tra le enunciazioni di programmi e piani in genere e la loro implementazione ed attuazione nelle forme e secondo le leggi che dell'intervento economico, rispettose dei principi di efficacia degli strumenti ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili, consentendo agli Enti locali di provvedere alla gestione di interventi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere concretamente la crescita economica e civile delle comunità locali;~~

~~d) promuovere l'organizzazione e realizzazione di studi e ricerche anche di mercato, preparazione ed attuazione di programmi, piani e progetti volti a favorire lo sviluppo quali quantitativo delle finalità di cui si tratta, assumere ogni e qualsiasi iniziativa imprenditoriale per la ricerca ed ottenimento di finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle finalità generali della società e rese disponibili dalla legislazione regionale, statale e comunitaria sia ordinaria che straordinaria unitamente alle risorse finanziarie private anche se gravate da rischio imprenditoriale.~~

Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) dell'Articolo 4, la società potrà svolgere tutte le funzioni ed attività individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.

La società, inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà procedere ad acquisti, vendite, donazioni, permuta, costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, prestare e/o ricevere fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie in genere, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie escluse quelle di cui alla Legge n. 1 del 2.1.1991, soppressa dal Dec. Lgs. N. 58 del 24/2/1998, con le modalità previste, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al perseguimento delle finalità generali, assumere partecipazioni, anche azionarie, e cointeressenze in aziende e/o società aventi scopi similari, affini e/o connessi e/o complementari, previo consenso del socio.

La società infine, potrà dare vita ad ogni e qualsiasi iniziativa ritenuta utile e comunque opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità.

~~La società potrà assumere tutte le funzioni e svolgere tutte le attività per operare come società di trasformazione urbana (STU) di cui all'art. 120 del Dec. Lgs. N. 267/2000 e~~

~~successive modificazioni ed integrazioni.~~

~~Previo consenso del socio, la società potrà assumere per l'attuazione dei punti precedenti, in base alle normative sui servizi pubblici locali del titolo V del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni affidamenti delle attività che il Comune di Colonnella e gli enti locali di cui all'art. 7 comma 1 riterranno di affidare per l'attuazione delle finalità generali di cui all'art. 4.~~

ARTICOLO 6

Capitale sociale

La società è a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale è di Euro 30.984,00 (trentamilanovecentottantquattro/00) ed è diviso in numero seicento quote di valore nominale pari a Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro/00) cadauna.

ARTICOLO 7

Categorie di soci

Possono essere soci, oltre al Comune di Colonnella, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Marche, la Provincia di Teramo, la Provincia di Ascoli Piceno, l'Unione dei Comuni della Val Vibrata, ~~la Regione Abruzzo, la Regione Marche e i loro consorzi ed Enti partecipati nonché le comunità montane e più in generale gli enti locali pubblici interessati.~~

~~I soci come sopra definiti saranno detentori delle quote di capitale sociale della componente pubblica locale.~~

~~Posseno essere soci, da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica, le imprese, le società, le aziende in genere, le cooperative, le società, gli Istituti finanziari e di credito e consorzi promossi o costituiti dalle compagini avanti enucleate sia pubbliche che private e che operano nei settori connessi alle finalità generali, funzioni ed attività di cui al presente Statuto, gli operatori in genere nonché i singoli cittadini.~~

~~Posseno essere soci gli Enti Pubblici Economici e simili, le associazioni rappresentanti gli operatori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione, dei servizi, della cultura e simili, nonché le società di capitali costituite da enti locali ai sensi del~~

~~D.lvo 267 del 18/giugno/2000 e sue modificazioni ed integrazioni con partecipazione maggioritaria degli stessi enti locali e che abbiano selezionato il socio e/o i soci privati tramite procedura di evidenza pubblica. I soci come definiti nei precedenti commi 3 e 4 saranno detentori delle quote di capitale sociale della componente privata.~~

~~ARTICOLO 8~~

~~Composizione del capitale sociale~~

~~Il capitale sociale, in presenza di una pluralità di soci, è determinato dalle quote di partecipazione al capitale sociale della componente pubblica locale e dalle quote di partecipazione al capitale sociale della componente privata.~~

~~Le quote sociali di proprietà della componente pubblica locale non potranno mai essere inferiori al 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale.~~

~~Le quote sociali di proprietà della componente privata non potranno mai essere superiori al 48% (quarantotto per cento) del capitale sociale.~~

~~In assenza della pluralità dei soci, sia della componente pubblica che di quella privata, il capitale sociale sarà detenuto al 100% dal Comune di Colonnella e la società opererà come società a socio unico ai sensi e per gli effetti delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia e della legislazione vigente.~~

~~Il capitale sociale in presenza di una pluralità dei soci della sola componente pubblica locale sarà determinato dalle quote di partecipazione degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente Statuto ed il capitale sociale della società sarà interamente pubblico.~~

~~ARTICOLO 9~~

~~Aumenti del capitale sociale~~

~~In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione.~~

~~I soci possono esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di quote da essi possedute all'interno delle carature attribuite alle diverse componenti di cui all'art. 8 del presente Statuto.~~

~~Per i soci che non si avvalgono del diritto di opzione, il collocamento delle quote non optate verrà effettuato a cura dell'organo amministrativo fra gli altri soci in proporzione alle quote da essi possedute ed optate e sempre nel rispetto delle quote di capitale spettante ad ogni componente di cui all'articolo 8.~~

~~Quando l'aumento di capitale sarà deliberato in correlazione all'ingresso di nuovi soci, questa finalità purchè espressa sarà motivo di esclusione dal diritto di opzione a norma dell'articolo 2441 del Codice Civile, in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione e dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.~~

~~Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 comma 3 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.~~

~~In tal caso si applicheranno le norme del Codice Civile stesso e per la tempistica ove non indicato i termini non dovranno mai essere superiori a trenta giorni.~~

~~Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio meroso può essere venduta all'incanto.~~

ARTICOLO 10 8

Versamenti e finanziamenti dei soci alla società

I soci potranno effettuare versamenti in conto futuri aumenti del capitale sociale e/o in conto capitale. ~~senza diritto alla restituzione delle somme versate, che potranno essere utilizzati anche per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferiti a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.~~

I soci potranno, altresì, effettuare finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con diritto di restituzione della somma versata con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

Salvo diversa determinazione, i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 11

~~Titoli di debito~~

~~La società può emettere titoli di debito.~~

~~L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.~~

~~La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.~~

~~La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.~~

~~I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.~~

~~La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.~~

ARTICOLO 12 9

Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduto.

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del Codice Civile, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

~~L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.~~

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

~~La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.~~

ARTICOLO 13 10

Cessione di quote sociali

Le quote sociali di ogni componente di cui all'art. 8, sono soggette, in caso di vendita, al diritto di prelazione da parte degli altri soci della stessa componente in ragione dell'ammontare delle quote da questi possedute.

Per procedere alla vendita delle quote sociali, il socio che intende vendere le proprie quote dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci della stessa componente iscritti nel libro dei soci, con lettera raccomandata A.R. specificando l'ammontare delle quote poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicare al socio proponente le sue determinazioni con lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta e trascorso inutilmente tale termine, il socio proponente potrà vendere le quote alle condizioni ed al nominativo comunicate nell'offerta di prelazione.

~~Qualsiasi cessione di quote della componente privata è comunque subordinata al preventivo gradimento dell'assemblea, motivata con riferimento ad obiettivi requisiti dell'acquirente per la componente privata ed in generale in riferimento alla necessità di trasparenza e di lotta alla criminalità mafiosa.~~

~~All'occorrenza per l'argomento di cui al presente articolo, prima di procedere in sede di assemblea dei soci si provvederà a definire in attuazione dei principi di legge un apposito regolamento.~~

ARTICOLO 14 11

Recesso del socio

In caso di pluralità di soci pubblici, il singolo socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dal presente Statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di prelazione.

ARTICOLO 15 12

Obbligo e Domicilio dei soci

La società non riconosce altri soci che quelli risultanti dal libro dei soci.

La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale, di eventuali patti intervenuti e delle deliberazioni assunte in conformità dello Statuto.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società si intende eletto in quello indicato nel ruolo risultante dal libro dei soci ed è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

~~In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.~~

ARTICOLO 16 13

Decisione dei soci

Nell'ampia autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa e ai procedimenti decisionali delle società attribuita dalle nuove disposizioni di diritto societario, la società intende adottare soltanto le modalità espresse collegialmente attraverso l'organo assembleare di cui all'art. 2479-bis.

ARTICOLO 17 14

~~Assemblea dei soci - competenze~~

~~L'assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della società. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le materie riservate per legge dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 2479 del Codice Civile.~~

~~Sono inoltre di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, anche le seguenti decisioni:~~

~~a) l'aumento del capitale sociale;~~

~~b) la nomina e la revoca degli amministratori, del presidente del consiglio di amministrazione e delle figure esecutive di cui all'art. 21 con la definizione per questi ultimi delle funzioni e poteri al momento della nomina stessa;~~

~~c) la nomina del revisore e del Collegio sindacale;~~

~~d) l'emissione di titoli di debito;~~

~~e) approvare la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 28;~~

~~f) fissare i gettoni di presenza, le indennità e i rimborsi spese ai componenti degli organi sociali ed i compensi per le figure esecutive di cui la società dovesse servirsi;~~

~~g) deliberare sulla costituzione e partecipazione a società capitali, consorzi di società, aziende ed istituzioni, associazioni ed Enti in genere;~~

~~h) la nomina e la revoca dei rappresentanti della società nelle compagnie di cui al punto g);~~

~~i) deliberare sullo scioglimento della società;~~

~~l) deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;~~

~~m) deliberare su ogni questione sottoposta alla sua attenzione dagli amministratori ovvero dai soci rappresentanti almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale;~~

- ~~n) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;~~
- ~~o) deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge.~~

Organi della società

Sono organi della società:

- Assemblea;
- Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;
- Revisore unico e/o collegio dei sindaci

ARTICOLO 15

~~Assemblea dei soci - Convocazione~~

~~L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto (1/5) del capitale sociale.~~

~~La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci e ai sindaci, ove nominati, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nei casi urgenti con telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.~~

~~Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.~~

~~Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta o non si raggiunga la maggioranza stabilita.~~

~~L'assemblea dei soci potrà essere convocata anche fuori della sede della società purchè in Italia.~~

~~Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con atto di delega scritto,~~

~~purchè il rappresentante non sia nè amministratore nè dipendente della società.~~

~~La delega scritta potrà essere consegnata al delegato anche mediante telefax e posta elettronica.~~

~~La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'Assemblea.~~

~~L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).~~

~~In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione dell'assemblea richiesta dai soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) del capitale sociale e che tale ritardo si sia protratto per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere disposto e spedito dagli stessi soci che hanno avanzato la richiesta.~~

~~Nella richiesta di convocazione e nel successivo avviso di convocazione devono essere specificati i termini da trattare.~~

~~La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico e al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.~~

~~Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.~~

~~La designazione del segretario spetta al presidente dell'assemblea.~~

~~Ove prescritte dalla legge ed in ogni caso sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.~~

~~Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione~~

~~dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta i risultati delle votazioni.~~

~~Di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive unitamente al segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.~~

L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico ;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

- la trasformazione;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

L'Assemblea può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 - bis del Codice Civile.

ARTICOLO 19 16

~~Assemblea dei soci - Intervento in assemblea~~

~~Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.~~

~~L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:~~

- ~~a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- ~~b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;~~
- ~~c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;~~
- ~~d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~
- ~~e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.~~

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta dall'Ente Locale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato

al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico:

- entro la fine del mese di ... per l'approvazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società redatto ai sensi dell'art. 4;
- entro la fine del mese di ... di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

ARTICOLO 20 17

~~Decisioni dei soci - Quorum~~

~~L'assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottanta e cinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.~~

~~L'assemblea, inoltre, è validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, gli amministratori e i membri del collegio sindacale se nominati.~~

~~In seconda convocazione e nelle successive, l'assemblea dei soci è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale. L'assemblea deve~~

~~essere convocata almeno due volte l'anno, una in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione provvisoria e programmatica ed una entro il 30 novembre di ogni esercizio per la verifica e l'adeguamento eventuale degli obiettivi indicati dalla relazione revisionale e programmatica.~~

~~Ciò per assicurare agli enti locali partecipanti il coordinamento con le proprie attività di programmazione.~~

~~L'assemblea sarà convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ed opportuno e nei casi previsti dalla legge.~~

~~Le modalità di espressione del voto in sede assembleare, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.~~

~~Per la totalitarista dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori e se nominati i sindaci e il revisore, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.~~

Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 21 18

~~Amministrazione della società.~~

~~La società può essere alternativamente amministrata in forza della deliberazione dell'assemblea dei soci da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione.~~

~~L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, è l'organo di direzione e gestione della società e compie tutti gli atti necessari all'esecuzione degli indirizzi e delle direttive fondamentali definite dall'assemblea.~~

~~Il consiglio di amministrazione, quando nominato sarà composto da numero 3 oppure numero 5 membri, ed opererà con modalità collegiale.~~

~~La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e l scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.~~

~~L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.~~

~~Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.~~

~~I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo di 3 anni fissate dall'atto costitutivo o all'atto della nomina.~~

~~L'amministratore unico ovvero il presidente ed il c.d.a. sono eletti dall'assemblea dei soci.~~

~~L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei soci.~~

~~Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al quale sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza e impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.~~

~~Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione delle stesse e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.~~

~~I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.~~

~~Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica, la maggioranza dei consiglieri, l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.~~

~~In tal caso i nuovi amministratori dureranno in carica per 3anni a partire dalla nomina.~~

~~Salvo autorizzazione dell'assemblea, ai componenti dell'organo amministrativo si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.~~

~~Per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice~~

Civile.

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo o tecnici del socio.

ARTICOLO 22 19

~~Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione~~

~~Il consiglio d'amministrazione si riunisce anche fuori della sede della società purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.~~

~~Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.~~

~~Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti~~

~~tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti e informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.~~

~~Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.~~

~~In tal caso si applicano le stesse procedure e condizioni previste dall'art. 20 del presente Statuto per le adunanze dell'assemblea.~~

~~Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza~~

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione del socio favorevole o dissenziente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.

ARTICOLO 23 20

~~Amministratore Unico~~

~~Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi riunirà in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.~~

Organo amministrativo

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori.

ARTICOLO 25 21

~~Rappresentanza sociale e figure esecutive~~

~~La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.~~

~~L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione potranno delegare l'uso della firma sociale ad uno o più amministratori, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi.~~

~~La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uso avvocati e procuratori alle liti, spetta.~~

~~a) all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio di amministrazione a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio in via di urgenza nell'interesse della società;~~

~~b) alle figure esecutive di cui al comma successivo del presente articolo, nei limiti e nell'ambito dei poteri loro conferiti;~~

~~L'assemblea dei soci per le esigenze di gestione e direzione esecutiva ed operativa dell'attività della società, potrà procedere alla nomina di direttori, direttori generali, procuratori speciali, amministratori delegati e figure esecutive analoghe, specificando la qualifica ed i poteri all'atto di nomina e nel deposito del mandato ai fini della pubblicità legale.~~

~~Le figure esecutive di cui al precedente comma, potranno compiere tutti gli atti di amministrazione come indicati all'atto di nomina e sulla delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa che potrà riguardare atti interni ovvero esterni con firma anche di rappresentanza.~~

~~Nell'esercizio delle funzioni svolte, le figure esecutive di cui al comma 1, relazioneranno periodicamente nei modi e termini che saranno definiti in sede di nomina, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale o revisore, ove nominati, sull'andamento generale delle attività svolte e dansvolgere compresi gli atti di gestione connessi.~~

Amministratore Unico

Quando l'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 26 22

~~Controllo legale e controllo contabile~~

~~Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.~~

~~Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, con decisione dei soci possono essere nominati un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, e un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.~~

~~Il collegio sindacale e il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:~~

~~a) compiere atti di ispezione e di controllo;~~

~~b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale e su determinati affari.~~

~~In caso di nomina del collegio sindacale e del revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.~~

Durata della carica, cessazione e revoca

Gli amministratori eletti restano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rinominati. L'Assemblea può stabilire, al momento della nomina, durate inferiori per il mandato degli Amministratori.

La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza

dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

ARTICOLO 23

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 24

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica, a condizione che sia possibile verificarne l'avvenuta ricezione.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito del territorio dei Soci.

Il presidente, deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 25

Poteri e obblighi dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 4 del presente statuto.

ARTICOLO 26

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio d'amministrazione o Amministratore Unico.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 27

Compensi degli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio.

L'Assemblea può inoltre determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza.

ARTICOLO 28

Collegio sindacale

Quando obbligatorio per legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dal socio. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per

L'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 29

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

ARTICOLO 30

Cessazione della carica.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 31

Competenze e doveri del Collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.. Se deliberato dall'assemblea, il collegio sindacale può anche svolgere

le funzioni di controllo contabile.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del consiglio d'amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 24.32

Socio Unico

Quando la società opera come società a socio unico, i contratti tra il socio unico e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto oppure dal libro delle adunanze e dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione oppure, in presenza di un amministratore unico, da un registro tenuto da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 2421 C.C..

ARTICOLO 27.33

Esercizi sociali, bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

ARTICOLO 28 34

Relazione previsionale e programmatica

L'organo amministrativo ogni anno dovrà predisporre una relazione previsionale e programmatica sugli obiettivi da perseguire che dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci unitamente al bilancio di esercizio. La relazione previsionale e programmatica dovrà essere messa a disposizione dei soci presso la sede della società almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l'assemblea.

La relazione previsionale e programmatica dovrà contenere una precisa e dettagliata ricognizione degli obiettivi, programmi, piani e progetti della società oltre che dei mezzi e delle risorse disponibili e da reperire con le relative modalità e valutazioni.

Essa dovrà contenere un'illustrazione del piano di azione della società a medio e lungo termine, un confronto tra i mezzi disponibili e gli obiettivi da perseguire con l'indicazione delle scelte finali effettuate o da effettuare utilizzando i criteri dell'analisi costi-ricavi e/o costi-benefici partendo dalla ricognizione della domanda e dell'offerta. Oltre a ciò dovrà contenere

un'esposizione dei dati contabili che consentono di misurare l'attuazione dei programmi con il bilancio a consuntivo.

Nell'ambito della relazione previsionale e programmatica sarà predisposto un bilancio di previsione che dovrà consentire una lettura dei dati contabili per programmi, progetti, servizi ed obiettivi, ciò al fine di permettere all'assemblea il controllo sulla gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione della società.

Nei documenti su richiamati dovranno essere riportati i risultati e le previsioni degli enti, società o organismi partecipati dalla società.

Nella relazione previsionale e programmatica dovranno essere esaurientemente indicati i risultati e gli obiettivi di tali enti, società o organismi dipendenti e la concertazione di questi con i risultati e gli obiettivi della società, mirando ad ottenere effetti di sinergie anche con gli obiettivi e le azioni degli Enti pubblici locali operanti sul territorio.

La relazione previsionale e programmatica rappresenta lo strumento di programmazione, controllo e coinvolgimento degli Enti della componente pubblica locale alla definizione delle attività della società, fatti salvi più penetranti poteri di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo esercitati dagli stessi Enti verso la società attraverso i propri atti.

ARTICOLO 29 35

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo

amministrativo.

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente Statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

ARTICOLO 30 36

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 31 37

Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 32 38

Legge applicabile

Per quanto necessario alla vita ed all'attività della società che con il presente Statuto non si sia previsto, sia quando la società operi con unico socio che con pluralità di soci, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia di ordinamento delle società di capitali.

Truentum s.r.l.
Schema di Piano Operativo 2012

MARZO 2012

Premessa

- Questo documento rappresenta uno schema di Piano operativo annuale delle opere per la Società Truentum s.r.l. del Comune di Colonnella.
- L'obiettivo principale è sostanzialmente quello di delineare le strategie e le linee di azione che dovranno essere attuate nel prossimo futuro, con particolare riferimento al riposizionamento societario per l'anno 2012 e ai possibili ulteriori sviluppi.

Vantaggi dell'affidamento di servizi

Il trasferimento di servizi di interesse generale ad una società pubblica «in house» ha lo scopo essenziale di:

- tutelare gli assets strategici;
- consentire un efficace governo pubblico dei servizi grazie all'approccio del «controllo analogo» proprio dell'«in house providing»;
- consentire forme di governo e controllo sui soggetti partecipati, utilizzando forme gestionali efficienti, senza duplicazione di costi e strutture;
- sviluppare un approccio multiservizi e di gestione correlata degli stessi;
- acquisire capacità operativa interna per migliorare la qualità dei servizi erogati, sviluppare know how, ottenere risparmi;
- avviare eventuali forme di collaborazione con il territorio, ma mantenendo la parte principale delle attività e soprattutto il valore aggiunto delle attività stesse sul territorio del Comune.

Inoltre...

L'eventuale realizzazione di investimenti da parte della società consentirebbe di:

- avviare le opere di importi anche elevati in tempi rapidi (con effetto positivo sull'economia del territorio);
- sfruttare le caratteristiche contabili della società per ricostruire il capitale nel tempo;
- ridurre la quota annua di finanziamento in capo al Comune;
- evitare l'indebitamento da parte del Comune;
- mantenere comunque la proprietà dei cespiti, che tornano pienamente in capo al Comune al termine del periodo di ammortamento;
- garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle fonti di finanziamento.

... Tuttavia

- È sempre necessario che la società sia monitorata e controllata dall'ente locale socio e ogni affidamento sia regolato da apposito contratto di servizio e dalle relative coperture economiche, oltre che, complessivamente, da valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità.

Obiettivi2012



Step 1: attività da completare

- La prima fase consisterà innanzitutto nel portare a termine e completare efficacemente tutte le attività funzionali e necessarie alle opere e agli investimenti iniziati in precedenza, proseguendone lo svolgimento secondo criteri di economicità.
- Per questo progetto sarà necessario un dialogo costante con l'amministrazione comunale per verificare il corretto coordinamento dei due bilanci.


Sintesi delle attività avviate da completare

Gli investimenti e le opere che la società ha intrapreso per conto del Comune e che risultano incomplete dal punto di vista burocratico e/o esecutivo (si veda nello specifico la controrelazione) sono le seguenti:

- Vendita loculi e cappelle e realizzazione di recinzioni in ferro e delimitazione dello spazio di pertinenza delle cappelle, per quanto concerne le opere relative alla gestione del cimitero capoluogo;
- Progetto di riqualificazione fognaria;
- Progetto lavori di realizzazione della «Casa Famiglia»;
- Progetto di sistemazione aree pubbliche al servizio del centro storico a carico fondi ERP. 90/91 e progetto di sistemazione aree pubbliche al servizio del centro storico a carico di Truentum srl;
- Completamento interventi per acquisizione e sistemazione aree di servizio della zona del campo sportivo del capoluogo;
- Riqualificazione rete fognaria e fognature in pressione, prolungamento fognatura Fontevecchia e realizzazione lotto 2 zona Civita;
- Progetto ERPC per la realizzazione di 13 alloggi ERP;
- Realizzazione e completamento lavori degli impianti fotovoltaici;
- Ricollocamento progetti «Programmi complessi» per il programma ERP;
- Piano energetico per la diffusione di energie rinnovabili;
- Rete telefonica Telecom;
- Progetto toponomastica;
- Valorizzazione brevetto.

Step 2: affidamento servizi strumentali

- Il secondo passo strategico da compiere è quello di rendere la società Truentum s.r.l. il braccio operativo del Comune, ovvero di affidarle direttamente la gestione di servizi strumentali al Comune e rispondenti a bisogni di interesse generale per la collettività. Pertanto nel rispetto delle regole previste dalla vigente normativa in materia, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi strumentali alla Truentum s.r.l. laddove sia possibile vantare benefici importanti in termini di efficacia, efficienza, semplificazione nel controllo e monitoraggio della gestione e nelle necessità di scambio di informazioni puntuali sulle esigenze operative legate agli obiettivi pianificati.
- Tra le varie attività strumentali alle funzioni amministrative e istituzionali del Comune che la società potrebbe gestire rientrano, a titolo di esempio, attività di:
 - Manutenzione del patrimonio pubblico;
 - Pulizia;
 - Logistica e impiantistica;
 - Trasporti interni (scuolabus, ecc.);
 - Mense;
 - Gestione degli impianti;
 - Gestione globale delle strade.



Ipotesi di affidamento global service

Nell'ipotesi di affidamento congiunto di servizi e opere, si potrebbe in particolare garantire una migliore razionalizzazione ed efficientamento delle attività gestite con vantaggi in termini di economicità ed efficienza a favore del Comune.

Conclusioni

- **La società ha per il 2012 gli obiettivi di:**
 - Presentare un piano di ristrutturazione alla luce dei servizi già affidati, da condividere con l'Ente locale socio;
 - Presentare un piano di riposizionamento alla luce di possibili nuove attività che il Comune decidesse di affidare in un'ottica di risparmio sui costi anche rispetto al bilancio Comunale e valorizzazione dei servizi a favore dei cittadini.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to **GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **DOTT. LUCA DI EUGENIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 11 APR. 2012 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to **Rag. Teresa Nicolina Di Buò**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'


➤ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ con la procedura ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000

X che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva con la procedura ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
F.to **Dott LUCA DI EUGENIO**

Copia conforme all' originale


IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO



D

Da "Studio Dott. Naclito Emilii" <naclito.emilii@pec.commercialisti.it>
 A "comune.colonnella@pec.it" <comune.colonnella@pec.it>
 Cc "leandropollastrelli@libero.it" <leandropollastrelli@libero.it>
 Data sabato 22 novembre 2014 - 10:20

| COMUNE DI COLONNELLA | | | |
|----------------------|--------|--------|------------|
| Anno | Titolo | Classe | ARRIVO |
| 2014 | I | VIII | |
| Prot.n. | 9609 | Del | 22/11/2014 |



Comunicazione Truentum in merito allo stato della procedura di Concordato preventivo

Si allega la missiva descritta in oggetto e l'allegato dispositivo del tribunale di Teramo

Cordiali Saluti
 Naclito Emilii

Studio dott. Naclito Emilii
 Commercialista e revisore legale

54011 Alba Adriatica (TE) - Via Don Milan n. 18
 Codice fiscale: MLENL766E21H769B - P. IVA 00978830677
 tel e fax +39 0861.712335
 Posta elettronica: info@studioemilii.it - PEC naclito.emilii@pec.commercialisti.it
 Servizio online: www.studioemilii.it

Tutte le informazioni e gli eventuali documenti da voi trasmessi saranno trattati con assoluto riserbo e tale rispetto della privacy, ai sensi del D.Lgs 196/03

Allegato(i)

- 3 - Lettera Comune comunicazione dispositivo.pdf (267 Kb)
 BodyPart.html (0 Kb)
- 1 - Primo dispositivo Tribunale.pdf (1565 Kb)
 BodyPart.html (4 Kb)

Anno 2014
 Sezione PROT
 Numero 9609
 Data 22/11/2014

"TRUENTUM srl"

Società di Servizi

Società a socio unico del Comune di Colonnella
Via Roma, 2- 64010 Colonnella (TE) - Part. IVA 00933590671
Fax: 0861740498 - Tel.: 0861700057 - e-mail: truentumr@gmail.com

Colonnella, lì 22 novembre 2014

Spett.le
COMUNE DI COLONNELLA
Via Roma
64010 - Colonnella (TE)

Spedita a mezzo PEC (comune.colonnella@pec.it)

Oggetto: Stato della domanda di concordato Truentum presso Il Tribunale di Teramo.

La presente per comunicare che, mio malgrado, il Tribunale di Teramo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivazioni esclusivamente di diritto. In proposito si allega il decreto datato 24/10/2014.

Posto che lo scrivente, sentiti gli avvocati di fiducia, ritiene che vi siano fondate possibilità di vedere accolte le istanze della società in sede di ricorso in Cassazione, ha dato mandato all'avv. Prof. Giuseppe Ruffini del foro di Roma per la presentazione del predetto ricorso da depositare nei 60 giorni successivi.

Lo scrivente si impegna a tenere aggiornato il proprio unico socio degli sviluppi della vicenda e nel frattempo ha sospeso qualsiasi attività della società ad eccezione delle mere operazioni di conservazione del patrimonio in attesa del giudizio.

Distinti Saluti.

Truentum srl

Il Liquidatore



Anno 2014
Sezione PROT.
Data 22/11/2014
Numero 9609

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO FALLIMENTARE

Teramo, li 24 ottobre 2014

n. 10 /2014 CP

**AL SIG. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
SEDE**

**AL REGISTRO DELLE IMPRESE
TERAMO**

OGGETTO: Procedura di concordato preventivo relativo alla ditta "TRUENTUM S.R.L. in liquidazione." (c.f. 00933590671) con sede in Colonnella (TE), Via Roma n. 2 - L.R. NACLITO EMILII (c.f. MLENLT66E21H769B), elett. dom. c/o Avv. Nicola Sotgiu e Barbara Gucciardi, Via Capuani n. 39 - Teramo

Si comunica che con provvedimento 20-24/10/2014 il Tribunale di Teramo ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società in oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(dr. Adriano D'ARGENIO)



CF

COMUNICAZIONI D'UFFICIO RELATIVE A PROCEDURE
CONCORSUALI E ALTRI PROVVEDIMENTI

REGISTRO DELLE IMPRESE 1998

ESTREMI DELL'ANNOTAZIONE D'UFFICIO

| N. Registro Imprese | Ufficio di | Numero REA | Data deposito in Cancelleria | Data di protocollo |
|--|------------|------------|------------------------------|--------------------|
| | | | 20 OTT 2014 | 24 OTT 2014 |
| Ditta, denominazione o ragione sociale dell'impresa: <u>TRUBBIONI SPA - PLOINELLA (CF)</u> | | | | |
| Codice fiscale dell'impresa: <u>00333590671</u> | | | | |

A / FALLIMENTO

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 L.F.) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza di revoca del fallimento (art. 19 L.F.) |
| 3 | <input type="checkbox"/> | E' stato emesso decreto di chiusura del fallimento (art. 119 L.F.) |
| 4 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza di riapertura del fallimento (art. 121 L.F.) |
| 5 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza di omologa del concordato fallimentare (art. 130 L.F.) |
| 6 | <input type="checkbox"/> | E' stato emanato il provvedimento di esecuzione del concordato fallimentare (art. 136 L.F.) |
| 7 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza di riabilitazione (art. 142 L.F.) |

 B / CONCORDATO PREVENTIVO

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | E' stato emesso il decreto di ammissione alla procedura (art. 166 L.F.) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza di omologazione del concordato (art. 17, 130 e 181 L.F.) |
| 3 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza che risolve il concordato e dichiara il fallimento (artt. 17 e 186 L.F.) |

C / AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | E' stato emesso decreto di ammissione alla procedura (art. 188 L.F.) a) sino al ___/___/___ b) per nr. ___ anni |
| 2 | <input type="checkbox"/> | E' stato emesso il decreto di affidamento al commissario giudiziale della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni del debitore (art. 191 L.F.) |

D / LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | E' stata emessa sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza (art. 195 L.F.) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | E' stato emanato provvedimento governativo di liquidazione coatta amministrativa (art. 197 L.F.) |

E / AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (L. n° 95/79 e successive modifiche)

| | |
|--|--|
| | |
| | |

F / SCIoglimento DI COOPERATIVA PER ATTO DELL'AUTORITA' GOVERNATIVA (art. 2544 c.c.)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | E' stato emanato provvedimento dell'autorità governativa di scioglimento della società cooperativa |
|--------------------------|--|



Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Registro Imprese - Roma

2014 PROT 9609
 data 22/11/2014

G / ALTRE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

24 OTT. 2014 IL TRIBUNALE DI PADOVA HA NOMINATO
IRRESPONSABILE LA DONAZIONE DI C.P.
PRESENTATA DA TRUSTUM SRL.

H / PERSONE CON CARICHE

In data ___/___/___ è stato attribuito revocato

l'incarico di : giudice delegato curatore commissario giudiziale
 commissario liquidatore commissario straordinario

a (cognome e nome) : _____
 Codice Fiscale : _____ Data di nascita ___/___/___
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

residente in : Stato _____ Provincia _____ Cap : _____
 Comune : _____ Frazione o Località : _____
 Via, viale , piazza, ecc. : _____ Nr. _____
 civico: _____

La persona ha accettato la carica in data ___/___/___

In data ___/___/___ è stato attribuito revocato

l'incarico di : giudice delegato curatore commissario giudiziale
 commissario liquidatore commissario straordinario


a (cognome e nome) : _____
 Codice Fiscale : _____ Data di nascita ___/___/___
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

residente in : Stato _____ Provincia _____ Cap : _____
 Comune : _____ Frazione o Località : _____
 Via, viale , piazza, ecc. : _____ Nr. _____
 civico: _____

La persona ha accettato la carica in data ___/___/___

Data e firma del funzionario
 24 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
 dott. Adriano D'Argenio



Handwritten signature of the judicial officer

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e38f6



Sezione
2014 PROT 9609
Data 22/11/2014

Proc. n. 10/2014 R.G. C.P.

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Decreto di inammissibilità di domanda di concordato preventivo

Il Tribunale;

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. GIANSAVERIO CAPPÀ PRESIDENTE
dott. GIOVANNI CIRILLO GIUDICE rel. ed est.
dott. STEFANIA CANNAVALE GIUDICE

preso atto che il giorno 25.6.2014, NACLITO EMILII, C.F. MLE NLT 66E21 H769B, liquidatore e legale rappresentante p.t. di TRUENTUM S.R.L. in liquidazione con unico socio, partita IVA e C.F. n. 00933590671, REA TE-105841, ha depositato in cancelleria proposta di concordato preventivo - a seguito di precedente domanda con riserva ex art. 161 comma 6 L.F. - completa del piano e della ulteriore documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 L.F., di natura interamente liquidatoria e *pro soluto*, la quale prevede:

- la cessione ai creditori dell'intero patrimonio aziendale;
- la cessione ai creditori delle azioni di responsabilità a carico dell'amministratore p.t. e del direttore generale di TRUENTUM s.r.l. oltre che del sindaco p.t. del comune di Colonnella, da instaurarsi dopo l'ammissione della proponente alla procedura di concordato preventivo; in particolare, l'amministratore p.t. e il direttore generale di TRUENTUM da un lato e il sindaco p.t. del comune di Colonnella dall'altro avrebbero violato le regole di corretta e prudente gestione, cagionando a TRUENTUM un danno rilevante ex art. 2746 c.c.; l'amministratore p.t. avrebbe inoltre violato gli artt. 20, 24 e 28 dello Statuto di TRUENTUM, omettendo di redigere la relazione previsionale e programmatica annuale e quindi di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione nonché di tenere il registro delle operazioni intercorse con il socio unico nelle forme dell'art. 2424 c.c. [seguono ulteriori presunte violazioni di legge ad opera dell'amministratore unico p.t. e del direttore generale di TRUENTUM, indicate a fol. 61 della proposta];
- la liquidazione dell'intero patrimonio sociale a cura di un professionista designato dalla debitrice stessa e sin d'ora indicato nella persona del dott. TIBERIO ALOISI;
- il pagamento integrale delle spese di procedura;



Anno 2014
Sezione PROT
Numero 9609
Data 22/11/2014

- il pagamento integrale dei crediti privilegiati e prededucibili;
- il pagamento dei creditori ipotecari nei limiti della capienza dei beni contestualmente alla vendita dei beni stessi e per la quota non capiente con retrocessione in chirografo, cui segue la relativa percentuale di soddisfacimento nella misura del 21,71%;
- il pagamento dei creditori chirografari in unica classe con il residuo attivo della liquidazione, tale da assicurare una soddisfazione nella misura del 21,71%, che potrebbe accrescersi nel caso di positivo esito delle azioni giudiziarie da instaurarsi [trattasi, oltre ad un'azione per far sentire dichiarare la nullità ovvero per ottenere l'annullamento della transazione per compensi professionali intercorsa tra la stessa proponente e il direttore generale ing. EMIDIO DELLI COMPAGNI, inopponibile alla debitrice perché non deliberata dall'assemblea dei soci, delle azioni di responsabilità verso amministratore unico p.t. e direttore generale di TRUENTUM e sindaco p.t. del comune di Colonnella, sopra sommariamente indicate] e di devoluzione del fondo rischi generici ai creditori;
- la liberazione della proponente con l'omologazione del concordato anche nel caso di mancato raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nel piano, non avendo al riguardo la debitrice assunto specifica obbligazione di risultato;

OSSERVA

1. Preliminarmente va affrontata la questione della **legittimazione attiva della proponente** a formulare richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sindacato che deve ritenersi spetti al Tribunale anche dopo che sia stata superata la fase del concordato con riserva, in riferimento alla quale il sindacato del tribunale è necessariamente sommario ed inidoneo ad estendersi a valutare la sussistenza o meno della qualità di società "in house" anche per mancanza di disponibilità dei necessari documenti informativi, depositati dalla proponente soltanto successivamente al decreto di cui all'art. 161 comma 6 L.F. TRUENTUM s.r.l., con delibera del consiglio comunale di Colonnella n. 7 del 2.4.2012, viene qualificata anche formalmente quale società "in house" strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; ma, ferma restando la irrilevanza della forma sulla sostanza, sicché spetta al Tribunale di accertare in concreto la reale natura dell'organismo societario al fine di trarne le dovute conseguenze sul piano giuridico, la natura di ufficio-organo di TRUENTUM viene sostenuta dall'amministrazione comunale sin dalla sua costituzione [l'atto costitutivo è del 30.4.1996; la società viene costituita dal comune di Colonnella, socio unico, amministratore unico il sindaco, quale ente strumentale per realizzare e gestire i lavori per attuare il programma di edilizia residenziale pubblica del comune e altri lavori pubblici o di interesse pubblico, ma già nella delibera n. 85 del 13.10.1995 e quindi nello statuto è

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3616



previsto all'art. 1 che la società possa assumere in seguito la forma del capitale misto, pubblico-privato, ciò che tuttavia, in concreto, non accadrà mai] ed in ogni caso a partire dalla delibera consiliare n. 43 del 29.11.2006, che approvava il nuovo Statuto di TRUENTUM s.r.l., modificando le parti di esso che prevedevano un triplice ordine di soci, sia pubblici che privati [imprese e cittadini], qualificandola come società a capitale interamente pubblico. Anche in questo caso, tuttavia, la qualificazione giuridica della società come "in house" spetta esclusivamente al Tribunale, che a questo scopo deve fare ricorso agli elementi sintomatici e rilevatori nel tempo elaborati dalla giurisprudenza nazionale e unionista. Ed infatti, come noto, l'art. 1 comma 1 della L.F. stabilisce che "Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici".

2. L'intera problematica che la presente richiesta di concordato pone, si risolve nel valutare se all'interno della nozione "enti pubblici" rientri anche quella cd. di "società in house", nel significato che di seguito verrà precisato. Trattasi di problema invero tuttora assai complesso e per nulla pacifico in giurisprudenza neppure a seguito dell'intervento della Corte di cassazione nel suo più autorevole consesso a Sezioni Unite, come vedremo reso peraltro in altro contesto e in distinta materia; e che in ogni caso impone che alla soluzione data circa la fallibilità si aggiunga una approfondita analisi in ordine alla questione, connessa ma distinta, della esclusione, negli stessi casi, della ammissibilità di procedura concordataria, soprattutto laddove si dovesse seguire la cd. concezione funzionale a preferenza di quella tipologica con riferimento alla individuazione del concetto di ente pubblico [mentre non sembra possa svolgere effetto alcuno la circostanza che a chiedere l'ammissione al concordato sia la stessa società in house, dal momento che quella di cui all'art. 1 L.F. è norma di diritto pubblico, inderogabile ed imperativa], nel rispetto del principio di legalità e del principio cronologico che regolano la successione delle leggi nel tempo [l'art. 4 L. 70/1975 è norma di legge ordinaria, come tale derogabile da ogni legge successiva e le deroghe possono essere desunte dal sistema senza necessità di disposizioni espresse, sulla base dei principi generali in tema di interpretazione]; delle nozioni di derivazione unionista come quella di organismo di diritto pubblico; del tendenziale superamento, secondo le più recenti direttive europee, peraltro non ancora entrate in vigore, di due dei tre requisiti tradizionali identificativi della società in house: quello della prevalenza dell'attività, essendo detta condizione ritenuta soddisfatta qualora oltre l'80% delle attività del soggetto affidatario in house siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione controllante e quello della totale partecipazione pubblica, atta a distinguere la figura in esame dal cd. *partenariato*, che è sempre richiesta, ma viene egualmente configurata anche



in presenza di forme di partecipazione di capitali privati, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto, attraverso le quali non può essere esercitata alcuna influenza determinante sul soggetto affidatario in house; della critica che, pure in prospettiva strettamente tipologica, assegna allo statuto dell'imprenditore commerciale una funzione adeguata anche al tema del cd. controllo analogo, altrimenti di fatto irrealizzabile fuori del codice civile, dove si rinvencono norme utili in tema di responsabilità da abuso di direzione e coordinamento sulle partecipate [artt. 2497 ss.] ed in particolare di responsabilità c.d. "aggiuntiva" di chiunque prenda parte al fatto lesivo [organi dell'ente ed organi della società]; nè manca chi afferma come ormai acquisito il carattere anomalo del fenomeno dell'in house nel panorama del diritto societario, laddove è difficile ammettere una società che non abbia alcuna autonomia gestionale, mancanza questa che non consentirebbe l'esercizio di una vera attività di impresa da parte della pubblica amministrazione, anche perché mancherebbe il rischio relativo. Né appare di facile soluzione la chiara contrapposizione tra l'evoluzione del concetto di società in house da parte della normativa europea e le raccomandazioni provenienti dalla Banca Mondiale, di segno opposto.

3. Si è ricordato che l'insegnamento tradizionale della dottrina e della giurisprudenza è stato per molto tempo, almeno dall'approvazione del codice civile in poi, nel senso che le società *lato sensu* pubbliche dovessero essere ricondotte nell'ambito del diritto comune. L'art. 2201 c.c. prevedeva l'applicabilità dello statuto dell'imprenditore commerciale agli "enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale", sottraendoli peraltro in caso d'insolvenza al fallimento ed al concordato preventivo (art. 2221 c.c. e art. 1, comma 1, l. fall.). Al di fuori dell'ipotesi dell'intervento dell'ente pubblico nell'economia, la Relazione al codice civile osservava che "la disciplina comune della società per azioni deve applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente" (n. 998). Il principio che sottostava a quest'affermazione, corrispondente ad un rilevantissimo intervento pubblico nell'economia, poi smantellato per effetto della liberalizzazione dei primi anni '90, era che lo Stato nel momento in cui sceglieva d'intervenire nel mondo economico con gli strumenti di diritto privato, si assoggettava alle regole proprie di tale ordinamento, essendo comunque tenuto ad operare, se non perseguendo il profitto, quantomeno "secondo criteri di economicità", dove i ricavi dovevano essere almeno pari ai costi. Si spiegava la sottrazione al fallimento dell'ente pubblico economico, che svolgesse attività d'impresa commerciale, affermando che tale procedura "con le sue esigenze processuali obbiettive e rigorose, anche perché la struttura è congeniale al regolamento rispettoso di diritti



soggettivi, potrebbe frustrare l'interesse pubblico". Per la giurisprudenza la società pubblica, intesa come società di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene la maggioranza delle azioni o quote, rimaneva soggetta a tutti gli effetti alla disciplina di diritto privato ed era dunque sottoposta al fallimento, salvo i casi in cui, ai sensi dell'art. 2 l. fall., poteva aprirsi la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si è anche detto che a livello internazionale la *Insolvency Guide* elaborata dall'Uncitral prevede che *"The insolvency law should govern insolvency proceedings against all debtors that engage in economic activities, whether natural or legal persons, including state-owned enterprises and whether or not those economic activities are conducted for profit."* I *Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes* elaborati dalla Banca Mondiale affermano la medesima regola auspicando che, in alternativa, le eccezioni siano chiaramente definite e fondate su stringenti ragioni (*compelling State policy*). La ragione di questo orientamento internazionale definito da qualcuno uniforme sta nell'esigenza di certezza del diritto, di *predictability* ed anche di affidamento dei creditori, fondato sull'uniformità delle regole. In ogni caso, va sottolineato, sia la *Legislative Guide* sia i Principi Generali della Banca Mondiale chiedono che le eccezioni siano chiaramente espresse o dalla legge sull'insolvenza o da un'altra legge. In altri termini non deve trattarsi di un orientamento giurisprudenziale incerto e mutevole, che è proprio ciò che sta avvenendo oggi nel nostro ordinamento, con la conseguenza, si può anticipare, di un'ulteriore rischio di perdita di competitività del nostro sistema. Occorre tuttavia riconoscere che anche in altre esperienze giuridiche molto diverse dalla nostra la fallibilità delle società in mano pubblica viene vista in un'ottica particolare. Si consideri il c.d. "Chapter 9" del "Bankruptcy Act" statunitense. Esso prevede, per le c.d. municipalità - definite nella sezione 109 come *political subdivision or public agency or instrumentality of the state*, all'interno di cui sono comprese *cities, towns, villages, counties, taxing districts, municipal utilities, school districts* e altre autorità create dai singoli Stati della Confederazione - un'apposita procedura, volta ad ammettere solo forme di rinegoziazione del debito o operazioni di finanza straordinaria, non anche la liquidazione dei beni e la riorganizzazione della gestione dell'attività. Ai sensi di tale normativa, gli enti pubblici non sono quindi completamente esclusi da fallimento, prevedendosi, però, che l'accesso alla procedura avvenga solo su iniziativa dell'autorità, in capo alla quale dovrà rimanere la conservazione dei propri beni, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese. La procedura si differenzia notevolmente sia dal *Chapter 11* che dalla liquidazione (*Chapter 7*) perché non consente la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato ai creditori. Tale attività violerebbe il decimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e la riserva di legge a favore degli Stati in relazione ai propri affari interni. Per effetto di questi limiti il giudice non



assume le iniziative che sono solite negli altri tipi di procedure e svolge quindi un ruolo più limitato. In sostanza il giudice approva la domanda, a condizione che essa sia stata ritenuta ammissibile; approva il piano di ristrutturazione ed assicura la sua esecuzione. Di fatto peraltro la municipalità sovente consente che il giudice svolga un ruolo più incisivo, tramite *Court's orders* che evitano la moltiplicazione dei giudizi davanti a diverse giurisdizioni. In ogni caso, la sez. 904 limita il potere del giudice di interferire sui poteri politici o governamentali del *debtor*, sulla proprietà o sui redditi del debitore, l'uso o il godimento dei redditi da parte del debitore; salvo che l'utilizzo di tali redditi sia previsto dal piano. L'attività quotidiana del debitore non è soggetta ad autorizzazione ed il debitore può prendere denaro in prestito senza necessità di autorizzazione da parte della Corte. La Corte non può nominare un curatore e salvo casi particolari non può trasformare la procedura in una procedura liquidativa.

4. Più ampiamente, le deroghe alla disciplina concorsuale ordinaria in ragione del carattere pubblico dell'ente esistono sia nel nostro ordinamento con riferimento alla disciplina degli enti locali, sia in ordinamenti stranieri. In Italia per gli enti locali è prevista una procedura di dissesto finanziario, diretta: alla nomina di un organo straordinario di amministrazione, che si affianca e non si sostituisce, se non per alcune competenze, agli organi ordinari dell'ente; all'accertamento della massa passiva ed al soddisfacimento dei crediti per il tramite delle risorse proprie dell'ente oltre che di un apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, i cui oneri finanziari sono a carico dello Stato. L'istituto del dissesto finanziario è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 25 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 1989, n. 144 e dall'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993. Esso si fonda sulla nozione di dissesto finanziario. L'art. 244 del T.U.E.L. stabilisce in proposito che "si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste". La prima parte della norma dà una definizione d'insolvenza diversa da quella prevista dall'art. 5 l.fall., che corrisponde all'impossibilità di garantire le funzioni ed i servizi indispensabili, presumibilmente, ma la norma non lo dice, in ragione della situazione d'impotenza finanziaria. La seconda parte della definizione invece ricade nei limiti tradizionali. Il rinvio agli artt. 193 e 194 T.U.E.L. si spiega con il fatto che le due norme prevedono l'obbligo dell'ente di provvedere annualmente alla verifica dell'equilibrio generale di bilancio e, in caso negativo, di adottare i provvedimenti necessari per il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato o



dello squilibrio della gestione di competenza. Va sottolineato che la dichiarazione di dissesto finanziario è di competenza del consiglio dell'ente locale e che, in difetto, essa è adottata da un commissario *ad acta* nominato dall'organo regionale di controllo. La procedura ordinaria, regolata dagli artt. 252, 253, 254, 255, 256 e 257 del T.U.E.L., prevede che l'organo della liquidazione, dopo aver provveduto alla rilevazione dei debiti pregressi su richiesta dei creditori, predisponga un piano di rilevazione che a seguito del deposito presso il Ministero dell'Interno permette di acquisire alla massa attiva della liquidazione il mutuo finanziato dallo Stato. A seguito di tale adempimento l'organo della liquidazione provvede all'erogazione di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo della liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Successivamente all'erogazione del primo acconto, possono essere disposti ulteriori acconti. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, l'organo predispose il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti. Successivamente all'approvazione da parte del Ministro dell'Interno di detto documento giuridico-contabile si provvede alla liquidazione ed al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Il Comune può contrarre un ulteriore mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in misura non superiore al 40% dell'ammontare massimo del primo mutuo, quando esso sia sufficiente all'estinzione delle passività. Caratteristica della procedura è che l'ente locale conserva la competenza all'adozione dei provvedimenti concernenti il risanamento, e cioè all'adozione delle misure concernenti il presente ed il futuro, mentre l'organo della liquidazione assume ogni competenza per quanto attiene al pagamento dell'indebitamento pregresso, da curare entro certi limiti nelle forme delle procedure fallimentari, ma con l'importante eccezione che non è previsto un pagamento in percentuale dei creditori perché, almeno in teoria, sia pur grazie ai mutui che possono essere accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbe essere garantito l'integrale, ancorché dilazionato, soddisfacimento dei creditori. Il contributo dello Stato per il pagamento dell'indebitamento pregresso è stato quantificato in rapporto alla popolazione dell'ente dissestato, e, sempre in rapporto a tale popolazione, è stato fissato un importo massimo accordabile. Qualora l'importo del mutuo accordabile, sommato al gettito ritraibile dall'alienazione dei beni dell'ente, non sia sufficiente al pagamento dei debiti pregressi è prevista la liquidazione percentuale dei debiti. La parte dei debiti non soddisfatta torna, al termine della procedura, a gravare sull'ente locale tornato *in bonis*, con il rischio di provocare ulteriore squilibrio di gestione. Nel caso degli enti locali, insomma, la procedura d'insolvenza deve tener conto delle prerogative sovrane di tali



enti su cui non può incidere. Di qui la necessità di una **procedura speciale, alternativa all'insolvenza.**

5. A partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso l'utilizzo della società pubblica è cresciuto enormemente, secondo i più attenti commentatori più per mantenere una sacca di privilegio che per altre ragioni. La questione non è stata affrontata in sede di riforma della disciplina delle procedure concorsuali, dove non si è riusciti neppure a limitare efficacemente la sfera di applicabilità della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per l'istante il legislatore è intervenuto cercando di **limitare il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni** ed in modo particolare da parte degli enti locali. Questa legislazione peraltro non ha affrontato lo specifico problema. Intanto varie pronunce dei giudici amministrativi hanno esteso all'ente privato alcuni istituti chiaramente pubblicistici, nell'intento di impedire l'aggiramento tramite lo strumento societario di principi fondamentali del diritto pubblico. I giudici amministrativi hanno non di rado riqualificato la società ritenendone la natura pubblica, muovendo dalla nozione di "organismo di diritto pubblico" prevista dalla normativa comunitaria [cfr. art. 1, Direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori)]. La nozione è stata recepita all'art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che stabilisce che per organismo di diritto pubblico deve intendersi "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". Questi tre requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente; cfr. Corte di giustizia CE, 15 gennaio 1998, causa C-44/96; 16 ottobre 2003, causa C-283/00; 15 maggio 2003, causa C-214/00. Si è anche valorizzata in questo senso la sentenza della Corte Costituzionale 466/1993, reputando la forma societaria neutra ed il perseguimento di uno scopo pubblico compatibile con il fine societario lucrativo e valorizzando alcuni indici ritenuti significativi della deviazione dal diritto societario comune. La questione si è intrecciata con il diverso **tema della responsabilità e della giurisdizione**, se del giudice ordinario o della Corte dei Conti, nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo della società partecipata dall'ente pubblico. In proposito va ricordato che le **Sezioni Unite nel 2004** hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità degli amministratori di una società partecipata in misura

enti su cui non può incidere. Di qui la necessità di una procedura speciale, alternativa all'insolvenza.

5. A partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso l'utilizzo della società pubblica è cresciuto enormemente, secondo i più attenti commentatori più per mantenere una sacca di privilegio che per altre ragioni. La questione non è stata affrontata in sede di riforma della disciplina delle procedure concorsuali, dove non si è riusciti neppure a limitare efficacemente la sfera di applicabilità della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per l'istante il legislatore è intervenuto cercando di limitare il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni ed in modo particolare da parte degli enti locali. Questa legislazione peraltro non ha affrontato lo specifico problema. Intanto varie pronunce dei giudici amministrativi hanno esteso all'ente privato alcuni istituti chiaramente pubblicistici, nell'intento di impedire l'aggiramento tramite lo strumento societario di principi fondamentali del diritto pubblico. I giudici amministrativi hanno non di rado riqualficato la società ritenendone la natura pubblica, muovendo dalla nozione di "organismo di diritto pubblico" prevista dalla normativa comunitaria [cfr. art. 1, Direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori)]. La nozione è stata recepita all'art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che stabilisce che per organismo di diritto pubblico deve intendersi "qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". Questi tre requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente; cfr. Corte di giustizia CE, 15 gennaio 1998, causa C-44/96; 16 ottobre 2003, causa C-283/00; 15 maggio 2003, causa C-214/00. Si è anche valorizzata in questo senso la sentenza della Corte Costituzionale 466/1993, reputando la forma societaria neutra ed il perseguimento di uno scopo pubblico compatibile con il fine societario lucrativo e valorizzando alcuni indici ritenuti significativi della deviazione dal diritto societario comune. La questione si è intrecciata con il diverso tema della responsabilità e della giurisdizione, se del giudice ordinario o della Corte dei Conti, nei confronti degli amministratori e dell'organo di controllo della società partecipata dall'ente pubblico. In proposito va ricordato che le Sezioni Unite nel 2004 hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità degli amministratori di una società partecipata in misura



Anno 2014
Sezione PROT
Numero 9609
Data 22/11/2014

maggioritaria da un comune che svolgeva un servizio pubblico (esercizio dei mercati annonari all'ingrosso).

6. Le tesi con cui si è sostenuta l'esonazione dal fallimento della società in mano pubblica sono sostanzialmente due. L'orientamento c.d. tipologico afferma che l'iscrizione della società nel registro delle imprese esclude la sua riqualificazione come soggetto pubblico o effettua tale riqualificazione sulla base di una serie di parametri che costituiscono altrettanti indici della natura pubblicistica. Si valorizzano lo svolgimento della maggior parte dell'attività in favore o per conto dell'ente pubblico, il mancato svolgimento di attività commerciale, la limitazione, per il tramite della disciplina statutaria della società, dei poteri gestionali dell'organo amministrativo da cui deriva l'attribuzione all'ente pubblico di poteri maggiori di quelli che derivano dalla mera titolarità della partecipazione societaria, la sottoposizione delle decisioni di maggior rilievo all'ente pubblico, l'erogazione, da parte dell'ente pubblico di controllo o di altri enti pubblici, di contributi finanziari aggiuntivi e diversi dal conferimento del capitale sociale. L'orientamento c.d. funzionale afferma invece l'esonazione dal fallimento in base ad un ragionamento fondato sulle esigenze di tutela della funzione pubblica di fatto perseguita dalla società, sulla base della valutazione degli interessi protetti. Si afferma che l'individuazione della concreta disciplina applicabile all'ente va condotta sulla base di una valutazione di compatibilità della disciplina di diritto comune (dettata per le società di diritto privato) con le specifiche norme di settore dettate dal legislatore. In altri termini alla società in mano pubblica si applicherà la disciplina di diritto comune salvo deroga in considerazione degli interessi protetti. Si sottolinea così il pregiudizio che deriverebbe dalla cessazione dello svolgimento del pubblico servizio (ad esempio la raccolta rifiuti) che conseguirebbe alla liquidazione concorsuale e l'esistenza di un collegamento forte tra la società e l'ente di riferimento che ha ritenuto di attuare l'interesse pubblico a lui demandato tramite lo strumento rappresentato dalla società. Si valorizza la partecipazione totalitaria al capitale sociale e la prevalenza del rapporto tra ente e società rispetto al complesso delle attività svolte da quest'ultima, anche al di fuori delle ipotesi in cui ricorre la fattispecie specifica della società *in house*.

7. A favore della fallibilità in generale delle società in mano pubblica, con l'eccezione delle società cd. *in house*, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in primo luogo con Cass. 6 dicembre 2012, n. 2199 e Cass. 27 settembre 2013, n. 22209. La prima di tali sentenze si fondava sul rilievo che le società commerciali previste dal codice civile acquistano la qualità di imprenditore commerciale sin dal momento della costituzione e non dal momento

2014 PROT 9609
Data 22/11/2014

dell'inizio dell'esercizio dell'attività, rimanendo assoggettabili *ah origine* al fallimento. La seconda ha negato che la società perda la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che un ente pubblico ne detenga la maggioranza delle partecipazioni. Ha aggiunto che l'art. 4 l. 70/1975 stabilendo che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, richiede che la qualità di ente pubblico sia, se non attribuita da una norma espressa, almeno riconoscibile in base ad un quadro normativo certo. Ha sottolineato l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi creditori che non può essere tralasciato sol per l'esistenza di norme speciali relative alla costituzione della società, la presenza di una partecipazione pubblica al capitale e la designazione pubblica dei componenti degli organi. Ha rilevato che l'eventuale deroga al principio lucrativo non è sufficiente ad escludere, in presenza dell'adozione del modello societario, che la natura giuridica e le regole di organizzazione della società rimangano quelle che sono proprie di una società di capitali secondo quanto stabilito dal codice civile. Ha evidenziato che ai fini dell'assoggettamento a fallimento rileva la natura del soggetto e non l'attività esercitata perché altrimenti un soggetto interamente privato, concessionario di un pubblico servizio, sarebbe sottratto alle procedure concorsuali. Ha infine ribadito che la tutela dei terzi e della concorrenza comportano che una volta scelta la strada di perseguire l'interesse pubblico tramite lo strumento privatistico, non si possa derogare all'assunzione dei rischi connessi all'insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza ed affidamento. Di seguito, nella sentenza 26283/2013 resa a Sezioni Unite è stato affermato il principio che le società di capitali costituite o partecipate da enti pubblici non cessano sol per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina è dettata dal codice civile, come confermato dall'art. 2449 c.c. La Relazione accompagnatoria precisa che "è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici". Hanno ribadito le Sezioni Unite che il rapporto di servizio eventualmente intercorrente tra la società e l'ente pubblico che le abbia conferito un dato incarico non può essere imputato agli amministratori. Il danno derivante da atti di *mala gestio* degli amministratori va riferito alla società e non all'ente pubblico titolare della partecipazione. Il danno non è dunque un danno erariale, salvo quando il comportamento dell'amministratore della società sia fonte diretta e non mediata di danno all'ente pubblico ovvero si tratti di danno derivante dal comportamento del rappresentante dell'ente in seno al consiglio di amministrazione, che non abbia adeguatamente tutelato l'interesse del socio partecipante. Le Sezioni Unite hanno osservato che la normativa sopravvenuta non ha inciso sulle conclusioni cui la giurisprudenza della Suprema Corte era pervenuta. Sono state citate le norme che estendono alle società partecipate le disposizioni relative alla supervisione, monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Ernesto Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3686



nell'approvvigionamento di beni e servizi (art. 2 d.l. 7 maggio 2010, n. 52 conv. in l. 6 luglio 2012, n. 94). I maggiori controlli da parte degli enti pubblici partecipanti *ex art. 147-quater* T.U.E.L., l'assoggettamento ai vincoli derivanti dal patto di stabilità non portano a conclusioni diverse. Del pari le regole particolari relative alla nomina ed ai compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica art. 4 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213) sono state emanate nella stessa logica che già presiedeva all'art. 2449 c.c. Le Sezioni Unite hanno anzi sottolineato che l'art. 4, comma 13, precisa che "per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali". Sottolineano le Sezioni Unite che per affermare l'esistenza di un danno erariale, ove non ricorra una specifica disposizione di legge, occorrerebbe poter attribuire alla società partecipata la qualifica di ente pubblico, soluzione cui si oppone il già citato art. 4 l. 20 marzo 1975, n.70, rispetto al quale occorrerebbe poter individuare una norma che affermi, sia pur in via interpretativa, tale qualità, mentre al contrario l'art. 4, comma 13 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, permette di giungere alla conclusione opposta. E' dunque evidente che le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite escludono, almeno per chi segua l'approccio di carattere tipologico, che pare essere l'unico compatibile con il disposto dell'art. 2221 c.c. e dell'art. 1 l. fall., che la partecipazione pubblica in una società di capitali sia elemento sufficiente ad escluderne l'assoggettabilità a fallimento ed alle altre procedure concorsuali. Le Sezioni Unite sono però giunte a diversa conclusione per le società c.d. *in house* a condizione che esse siano interamente partecipate dall'ente pubblico o da enti pubblici, che l'ente sia il destinatario prevalente dell'attività della società, che l'ente si sia riservato in base allo statuto poteri diretti d'intervento e condizionamento dell'attività della società che non si riducono al mero potere del socio di maggioranza di condizionare la vita della società attraverso l'utilizzo dei poteri connessi alla partecipazione. Il principio è stato ripreso e accolto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e della stessa Cassazione. Hanno osservato le Sezioni Unite che nel caso della società *in house* l'ente pubblico ha poteri maggiori di quelli che si può riservare il socio unico nella s.p.a o nella s.r.l. o il socio che esercita potere di direzione e coordinamento *ex art. 2497 c.c.* o ancora il socio di s.r.l. che si riserva statutariamente poteri amministrativi *ex art. 2468, comma 3, c.c.*, perché tutti questi poteri non sono equiparabili ad un vero e proprio potere gerarchico, come quello che l'ente può riservarsi nella società *in house*. Di qui l'affermazione che la **società *in house* non è soggetto giuridico distinto rispetto all'ente pubblico**. Il modello organizzativo è quello della società di capitali, ma "di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un



interesse suo proprio, non è possibile parlare". Ne discende la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo nei confronti della Corte dei Conti, perché tra ente pubblico e questi soggetti si crea un vero e proprio rapporto di servizio. Si aggiunge che "se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità". E' evidente che la strada è aperta per riqualificare la società *in house* come soggetto di diritto pubblico, in particolare come ente pubblico, non essendo soggetto distinto dall'ente che lo partecipa, con conseguente esclusione dal fallimento. Resta un contrasto tra l'orientamento seguito dalle Sezioni Unite e quello di Cass. 27 settembre 2013, n. 22209, prima ricordata, soprattutto perché le Sezioni Unite non hanno affrontato il problema della tutela dell'affidamento dei terzi creditori, che possono non sapere di essere di fronte ad una società *in house*.

8. La soluzione di simili assai delicate questioni giuridiche appare di là da venire e non potrà non comportare una attenta riflessione circa i rapporti tra pubblico e privato nelle società partecipate, così ben indagati dalla più autorevole dottrina commercialistica la quale, dopo avere acutamente colto come "l'interesse di cui è portatrice la partecipazione pubblica rilevante può essere ricondotto alla funzione concreta della società e quindi alla causa concreta" e questa "porta ad introdurre l'interesse pubblico anche nell'interesse sociale, nella accezione di interesse proprio di tutti i partecipanti o comunque condiviso da tutti i soci", ha concluso nel senso che "se tale attrazione è possibile, si conferma che non vi è bisogno di mutare la natura tipica dell'ente per riflettervi la volontà legislativa che gli commette anche una funzione di interesse generale. La società pubblica non è infatti.....un fatto; è risultato di una scelta e dunque è una fattispecie comportamentale, trovi o meno la presenza del pubblico corrispondenza nell'adesione del privato e sia questa originaria o successiva, totalitaria o parziale, prevalente o meno. La confluenza dell'interesse pubblico nell'interesse sociale qualifica il tipo senza snaturarlo..... Vogliamo parlare, come del contratto di evidenza pubblica, così di una società di evidenza pubblica che resta società quanto il primo resta contratto?". Ed è evidente che, se si accede a questa impostazione, il problema della fallibilità delle società *in house* non ha più ragione d'essere.

9. Sembra al Tribunale che sia a monte centrale la distinzione tra appalti pubblici e servizi pubblici; nozione, quest'ultima, che nel diritto europeo corrisponde a quella di servizi di interesse generale e,

se riferita all'ambito locale, a quella, del nostro ordinamento, di servizi pubblici locali. Non si tratta infatti di distinzione di tipo esclusivamente terminologico bensì di differenza sostanziale che si riverbera sulla disciplina applicabile. Gli appalti pubblici sono caratterizzati da prestazioni svolte a favore dell'amministrazione la quale, a corrispettivo dell'attività svolta dall'appaltatore, paga un prezzo. Nei servizi pubblici, invece, la prestazione è svolta non nei confronti dell'amministrazione bensì degli utenti, i quali costituiscono coloro i quali usufruiscono della prestazione, ossia del servizio, e pagano al soggetto gestore il corrispettivo rappresentato dalla tariffa. Il gestore del servizio, ossia quello che eroga la prestazione per la soddisfazione di un bisogno collettivo, assume e sopporta il rischio conseguente e spesso paga anche un corrispettivo all'amministrazione. L'amministrazione è il soggetto affidante del servizio che, in quanto tale, svolge anche attività di controllo e vigilanza sulle prestazioni rese. Si costituisce quindi un rapporto trilaterale, tra l'amministrazione, il soggetto gestore del servizio e gli utenti, i cui rapporti (amministrazione-soggetto affidatario, soggetto affidatario-utenti) sono disciplinati da atti convenzionali (nel primo rapporto si parla di contratti di servizio). Le direttive, così come il codice dei contratti pubblici che ne costituisce recepimento, non si applicano ai servizi pubblici. L'art. 30 del codice, in tema di concessione di servizi (ossia di servizi pubblici), prevede, ai commi 1 e 7, la sola applicazione delle disposizioni della parte IV e, in quanto compatibile, dell'art. 143, comma 7. Ciò vuol dire che le norme e le procedure del codice appalti si applicano solo se richiamate espressamente dal bando di gara, a meno che non costituiscano espressione di principi del Trattato o di principi generali dei contratti pubblici. Diviene, quindi, essenziale stabilire quali norme del codice appalti, che già costituisce attuazione di normativa europea, siano espressione di principi del Trattato e di quelli generali relativi ai contratti pubblici. Infatti, se le norme contenute nel codice appalti costituiscono espressione di tali principi, qualora disciplinino le procedure di gara si applicano anche alle procedure relative ai servizi pubblici. Qualora il bando non preveda l'applicazione di norme del codice appalti costituenti espressione dei detti principi il bando stesso sarà illegittimo. La problematica incide, quindi, sulla patologia degli atti amministrativi, considerando che l'eventuale caducazione del bando, che è il primo atto di gara oltre che la sua *lex specialis*, comporta la caducazione di tutti gli atti successivi, sino all'aggiudicazione finale. I principi stabiliti dal Trattato, a loro volta, non sono altro che corollari del principio di concorrenza che costituisce, assieme ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, uno dei. Tuttavia ai servizi pubblici si applicano i principi del TFUE e i principi generali relativi ai contratti pubblici. Si tratta, in particolare, "dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità" ("previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se



sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi"), principi cardine del Trattato. Ciò vuol dire che il soggetto affidatario deve essere scelto con procedure di evidenza pubblica di tipo informale poiché, non applicandosi le direttive appalti e conseguentemente il codice dei contratti pubblici, non si applicano le singole procedure di scelta del contraente così come formalmente disciplinate. Ma, siccome le direttive appalti costituiscono attuazione delle norme e dei principi del Trattato, i quali si applicano anche ai servizi pubblici, questi ultimi sono soggetti pur sempre a una disciplina di derivazione comune a quella degli appalti pubblici. Quanto poi alla normativa interna, soprattutto in questi ultimi anni si è assistito all'emanazione di leggi dello Stato che hanno posto limiti di vario tipo alla capacità, all'attività e alla stessa possibilità di costituzione di società pubbliche strumentali, che sono quelle che operano nel campo degli appalti pubblici svolgendo attività a favore della pubblica amministrazione. Le stesse leggi hanno escluso dalla loro applicazione la materia dei servizi di interesse generale e quindi le società affidatarie di servizi pubblici. Ciò in considerazione della peculiarità che caratterizza i servizi pubblici, costituita dalla soddisfazione di bisogni di interesse generale e collettivo. Di qui l'esigenza di delimitare il settore dei servizi pubblici da quello degli appalti pubblici (di servizi). La direttiva 2006/123/UE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d'interesse economico generale [art. 1, par. 6]. E' perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l'affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l'affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, infine l'affidamento a società c.d. *in house*.

10. Per "società in house", s'intende *in primis* una corporazione caratterizzata dalla totale partecipazione pubblica. Non tutte le società a totale partecipazione pubblica tuttavia sono "in house", necessitando la presenza delle ulteriori condizioni del controllo analogo e della prevalenza dell'attività. L'*in house*, quindi, costituisce una nicchia del fenomeno delle società pubbliche e si distingue ulteriormente dall'ipotesi delle società miste, ossia dal cosiddetto partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), caratterizzato dalla partecipazione sia pubblica che privata al capitale della società. L'*in house* rappresenta anche eccezione al principio di



concorrenza e all'applicazione delle direttive appalti. Il carattere di "eccezione" dell'in house [affermato anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell'adunanza plenaria 3 marzo 2008, n. 1] e la conseguente sua interpretazione restrittiva, sono confermati, da ultimo, dalla Corte di giustizia, con la sentenza della sez. V, 8 maggio 2014 (causa C-15/13). Allo stesso modo l'in house è un modello di gestione dei servizi pubblici locali, in alternativa a quello dell'evidenza pubblica e della società mista (PPPI). In tal modo era stato concepito dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla normativa successiva. E siffatta concezione non è stata smentita dall'art. 34, commi 20 e seguenti, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che, anzi, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, da parte della Corte costituzionale (con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199), è ritornato (almeno esteriormente, al riguardo si rimanda al paragrafo 7) all'idea alla base del citato art. 113, comma 5. L'in house, ancora, costituisce esempio di organizzazione amministrativa in quanto, attraverso di esso, l'amministrazione decide di non esternalizzare l'appalto o il servizio ma di procedere in autoproduzione. La scelta, che costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e in quanto tale si manifesta attraverso un provvedimento amministrativo emesso in esercizio di potere e quindi sindacabile dal giudice amministrativo, dà luogo a un soggetto formalmente distinto dall'amministrazione, anche se non sostanzialmente; soggetto il quale svolge attività che altrimenti sarebbe stata prestata dalla stessa amministrazione. L'operatività dell'in house, peraltro, esula dai confini dei servizi pubblici estendendosi a tutta la materia degli appalti. Non è un caso che la prima sentenza con cui la Corte di giustizia ha elaborato l'istituto dell'in house conseguisse ad una controversia in materia di appalto di forniture (sentenza Teckal, 18 novembre 1999, causa C-107/98). L'in house è anche una modalità di affidamento e comporta problematiche conseguenti alla sua ammissibilità e ai suoi limiti ma anche una disciplina peculiare, soprattutto interna, che regola la vita del soggetto in house e si distingue parzialmente da quella inerente le altre società non in house; disciplina che consegue all'immedesimazione, a determinati fini, tra il soggetto in house e la pubblica amministrazione. Connessi all'in house sono poi diversi problemi in tema di *governance* della società, riguardanti le peculiarità che sono richieste nello statuto - relativamente a poteri e organi sociali - affinché si possa individuare il cosiddetto controllo analogo, il quale rappresenta uno degli elementi essenziali, forse il più tipico oltre che il più difficile da individuare in pratica, del soggetto in house. In effetti, l'in house nasce dalla funzione creatrice della giurisprudenza della Corte di giustizia e trova origine nei principi del Trattato, tenuti sempre presenti nell'elaborazione giurisprudenziale. L'in house non è concepito come modello a sé stante ma unicamente come possibilità, da parte dell'amministrazione, di affidamento diretto di un appalto



Firmato Da: D'ARGENIC ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 83616



2014 PROT 9609
Data 22/11/2014

o di un servizio prescindendo dall'evidenza pubblica. Le ragioni alla base della costruzione della figura dell'in house trovano origine sempre in controversie aventi ad oggetto la legittimità o meno di un affidamento diretto, ossia senza previa gara. Resta quindi confermato che l'in house viene ad essere concepito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia come eccezione all'evidenza pubblica, in quanto non si applica il principio di concorrenza. Alla base della creazione dell'in house vi sono essenzialmente ragioni di tipo pratico; le quali connotano tutta la giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Teckal (18 novembre 1999, causa C-107/98) e a finire a quella della sez. V, 8 maggio 2014 (causa C-15/13). La Corte di giustizia individua i requisiti dell'in house con la famosa sentenza "Teckal" (18 novembre 1999, causa C-107/98), in materia di un appalto di forniture. Tali requisiti vengono poi precisati e rifiniti dalla giurisprudenza successiva della Corte medesima. I requisiti devono essere tutti sussistenti; la mancanza anche di uno solo di essi non consente l'in house e, quindi, non rende legittimo l'affidamento diretto. **In primo luogo occorre la totale partecipazione pubblica, che distingue l'in house dal PPPI.** Ma sul punto va osservato che **il requisito della totale partecipazione pubblica non è più richiesto dalle nuove direttive appalti e concessioni.** E già non lo era, con riguardo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, ai sensi del regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370, che, all'art. 5, comma 2, lett. a), consentiva egualmente di individuare il requisito del controllo analogo anche in mancanza di partecipazione pubblica al 100% *"a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri criteri"*. Occorre inoltre il controllo analogo, ossia che il soggetto pubblico o i soggetti pubblici che partecipano al capitale della società hanno sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha precisato successivamente questo requisito richiedendo che il controllo analogo consista nella possibilità di determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative del soggetto in house; **il quale, quindi, non deve avere autonomia gestionale.** Il controllo deve essere effettivo, strutturale e funzionale [da ultimo, Corte di giustizia, sez. V, 8 maggio 2014 (causa C-15/13)], ed esula da quelli che sono gli ordinari poteri attribuiti ai soci pubblici dagli ordinamenti degli Stati membri (si veda, ad esempio, l'art. 2449 c.c.). La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri del soggetto in house deve compiersi in concreto e in base alle previsioni contenute nello statuto della società in forza di un'indagine empirica da effettuarsi caso per caso (da ultimo, Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7177). **Per aversi controllo analogo è necessario che non vi sia l'apertura del capitale del soggetto in house ai privati.** *Al riguardo si configura una diversa posizione della giurisprudenza della Corte di giustizia, più largheggiante, rispetto a quella del Consiglio di Stato, più restrittiva.* La prima tende a posizionarsi al momento dell'affidamento ritenendo che quanto

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3616



2014 PROT 9609
Data 22/11/2014

comunque la possibilità agli operatori del settore di conseguire una commessa pubblica. La norma fondamentale la si trova nell'art. 106, comma 2, primo periodo, del TFUE, secondo cui *"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata"*. E dunque, sembra possibile stabilire i seguenti corollari sulla base di una interpretazione sistematica dei principi unionisti. Innanzitutto, nell'ambito della gestione di servizi di interesse economico generale, ossia dei servizi pubblici di rilevanza economica, vanno osservate le regole di concorrenza. Solo allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli l'adempimento della specifica missione affidata ai soggetti incaricati della gestione dei servizi, consistente nella soddisfazione dei bisogni degli utenti destinatari dei servizi, è consentito non applicare le regole di concorrenza; e quindi affidare direttamente a soggetto in house in deroga alla concorrenza. È quanto ad es. accade nell'ipotesi del cosiddetto fallimento del mercato, nozione nota agli economisti, che si verifica quando l'indizione di una procedura di evidenza pubblica diventa antieconomica per l'ente pubblico poiché non si trovano sul mercato soggetti interessati a svolgere lo specifico servizio, o a svolgerlo alle condizioni richieste. La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è amplissima e spesso contraddittoria. Si è passati dall'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 a seguito dell'esito del referendum del giugno 2011, all'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2001, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, fino all'art. 34, commi da 20 a 27, del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012; questi ultimi commi rappresentano le attuali norme interne di carattere generale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sulla base della disciplina attualmente vigente, è possibile affermare, con la migliore dottrina, che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento in house è tipica attività discrezionale dell'amministrazione, alla quale è imposto specifico obbligo motivazionale [anche] delle ragioni che giustificano la deroga alla procedura di evidenza pubblica. Il citato art. 34, comma 20, prevede infatti che *"l'affidamento del servizio"* - quindi anche quello in house - *"è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*. Non può negarsi tuttavia che la normativa vigente contenga un chiaro favor per la gara a discapito dell'house, costituito da vari svantaggi previsti per l'ente che affida in



Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3616



2014
PROT. 9609
Data 22/11/2014

house anziché previa gara (ai fini della valutazione della virtuosità e del conseguimento dei finanziamenti), e da diversi obblighi posti a carico del soggetto affidatario in house che conseguono alla parziale assimilazione del medesimo ad una pubblica amministrazione (applicazione del codice appalti in caso di acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 ai quali sono sottoposte le pubbliche amministrazioni per l'assunzione di personale e il conferimento degli incarichi, nonché dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante). Il richiamo è all'art. 3-bis, commi 3, 4 e 5 (ex 6), del d.l. n. 138/2011. Vi sono poi limiti - numerici, qualitativi e con riguardo alla modalità di scelta - posti alla composizione dei consigli di amministrazione delle società in house, siccome a totale partecipazione pubblica, nonché ai compensi degli amministratori (art. 4, commi 5 e 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135). L'affidamento in house comporta, quindi, una serie di conseguenze restrittive per l'ente locale, che dovrà giustificare - con decisione sindacabile innanzi al giudice amministrativo - il ricorso all'in house (al posto della gara) in un ottica di costi/benefici: *spending review* o migliore efficienza ed efficacia del servizio. L'in house, come già notato, non è tipico dei servizi pubblici ravvisandosi anche nel settore degli appalti. Le società strumentali in house svolgono la loro attività a favore della o delle pubbliche amministrazioni controllanti, prestando alle stesse servizi e forniture. Ebbene, sul punto l'art. 4, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, e successive modificazioni, prevede che *"al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo"*. La norma, che enuncia il principio dell'evidenza pubblica, trova poi deroga nel successivo comma 8, primo periodo, secondo cui *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house"*. Il comma 8 non si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria per effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 229 per un problema di competenza legislativa, e recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di generale operatività dell'in house nel campo degli appalti e dei servizi pubblici; giurisprudenza la quale, con riguardo all'affermazione dei principi e all'interpretazione, costituisce essa stessa diritto europeo immediatamente operante. Ne consegue che il citato art. 4, comma 8, costituisce una norma



Firmato Da: D'ARGENIC ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3818



pleonastica, poiché quanto dalla stessa disposto sarebbe stato egualmente applicabile pure in sua mancanza. Anche le società strumentali in house - come quelle in house affidatarie di servizi pubblici - devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Inoltre esse, come le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti (art. 18, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 112/2008, e successive modificazioni, da ultimo apportate con l'art. 4, comma 12-bis, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89). Per le società strumentali, ma con esclusione dei servizi pubblici, vi sono dei limiti ulteriori che condizionano non solo la loro capacità ma anche la possibilità della loro costituzione. Vi è innanzitutto un limite alla costituzione della società, posto dall'art. 3, comma 27, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), secondo cui, *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. E' imposta poi l'esclusività dell'oggetto sociale, ex art. 13, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, per il quale *"Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, ...devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale"*. Dette società diventano ad oggetto sociale esclusivo; come testualmente disposto dal comma 2 del citato art. 13, secondo cui *"Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1"*. Di qui l'ulteriore peculiarità propria



Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36f8



delle società strumentali in house; dovendo l'attività svolta a favore dell'ente controllante essere esclusiva, non è possibile effettuare attività a favore o assieme ad amministrazioni diverse. Di qui il requisito della prevalenza richiesto nell'in house viene ad essere assorbito da quello dell'esclusività. La conformità a Costituzione di tutte queste norme limitative con riguardo alle sole società strumentali è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (con le sentenze 1 agosto 2008, n. 326 e 30 aprile 2009, n. 125), che ne ha individuato la ratio nel carattere amministrativo dell'attività svolta dalle società medesime, oltre che nell'esigenza di tutelare la concorrenza al fine di evitare alterazioni o distorsioni del mercato e di assicurare la *par condicio* degli operatori che ambiscono alle commesse pubbliche. Come tutte le società pubbliche, quella in house è soggetta innanzitutto alla disciplina del codice civile. Qualora ve ne fosse il dubbio esso è stato rimosso dall'art. 4, comma 13, quarto periodo, del d.l. n. 95/2012, secondo cui *"Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali"*. La giurisprudenza è nella medesima direzione. Secondo Cass. civ., sez I, 27 settembre 2013, n. 22209 (nella specie si trattava però di una società mista), *"In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità"*. Vi sono poi una serie di ulteriori regole speciali che si applicano alle società in quanto pubbliche; alcune si rinvengono già nel codice civile (ad esempio, l'art. 2449), altre sono dettate da singole norme di legge, delle quali in parte si è già detto, alcune specifiche delle società in house, e altre delle società strumentali con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale (nozione questa che ricomprende la precedente). Esiste, quindi, una disciplina più restrittiva per le società strumentali in house e permane una certa distonia con quella propria delle società in house che gestiscono o erogano servizi pubblici. Non è più negabile un diritto speciale dei soggetti in house; si tratta, in particolare, di una specialità nella specialità, in quanto alla particolare disciplina delle società pubbliche si aggiunge quella relativa alle società in house, che prende direzioni diverse se si tratta di servizi strumentali o di servizi di interesse generale. Può dirsi ormai acquisito il carattere anomalo del fenomeno dell'in house nel panorama del diritto societario, laddove è difficile ammettere una società che non abbia alcuna autonomia gestionale. Siffatta mancanza, in



entrambi i casi di società in house strumentali e non, non consente l'esercizio di una vera attività di impresa da parte della pubblica amministrazione, anche perché manca il rischio relativo. È emblematico l'ultimo orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, anche se espresso in materia di giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno ambientale. Secondo la Cassazione [S.U., 25 novembre 2013, n. 26283 e 26 marzo 2014, n. 7177; cfr. anche Cass. S.U. 10299 del 2013] *"la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house", così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici".* Per la Cassazione il danno al patrimonio della società in house costituisce danno erariale. Si tratta, infatti, di pregiudizio al patrimonio dell'ente pubblico socio; che rappresenta un patrimonio separato ma pur sempre giudicato riferibile all'ente pubblico. Tutti i danni arrecati al patrimonio sociale divengono, quindi, anche danni diretti al patrimonio pubblico. La decisione della Cassazione è abbastanza "forzata" - soprattutto rispetto all'ordinaria separazione tra i patrimoni del socio e della società, che costituisce una delle caratteristiche del fenomeno societario oltre che dell'utilità del ricorso allo stesso - e, anche se riferita unicamente all'individuazione del giudice competente, aumenta il tasso di anomalia del fenomeno dell'in house. È abbastanza prevedibile una corsa a modifiche statutarie che, rendendo non più configurabile il requisito del controllo analogo, escludono la relazione in house e, conseguentemente, la responsabilità per danno erariale. Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La nuova normativa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016. Le prime due direttive sostituiscono, rispettivamente, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza, in tema di concessioni (di lavori e di servizi), rappresenta novità assoluta. Le direttive non parlano mai di in house ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato"; escludendoli dall'ambito di applicazione delle direttive. Il riferimento normativo è



all'art. 12 della direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e all'art. 17 della direttiva concessioni (2014/23/UE). I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di in house sono stati in gran parte recepiti e codificati. Ma vi sono alcune precisazioni e novità in tema di requisiti. **All'individuazione di una relazione in house consegue, come effetto, l'esclusione dall'applicazione delle direttive appalti e concessioni.** La relazione, ipotizzata nei riguardi di una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato", estende i confini dell'in house al di fuori del fenomeno delle società comprendendovi anche gli enti pubblici (ad esempio, le aziende speciali, previste dall'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000). Per l'individuazione dell'in house è richiesto innanzitutto il controllo analogo. Le direttive, al riguardo, precisano che tale condizione risulta soddisfatta qualora l'amministrazione aggiudicatrice (o anche l'ente aggiudicatore per le concessioni) eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell'affidatario in house e risolvono anche i dubbi in tema di cosiddetto *controllo analogo indiretto*, in quanto si prevede che il controllo possa essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice. Si pensi, ad esempio, alle holding di partecipazioni, che si interpongono fra l'amministrazione aggiudicatrice e la società beneficiaria in house, o alle società consortili, dove gli enti pubblici esercitano il controllo della società consortile non direttamente ma attraverso le società consorziate, che, a loro volta, sono controllate da tali enti. Una precisazione delle nuove direttive riguarda il concetto di prevalenza dell'attività. La condizione viene ritenuta soddisfatta qualora oltre l'80% delle attività del soggetto affidatario in house siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione controllante. Novità di rilievo è quella in tema del requisito della totale partecipazione pubblica. *Che è sempre richiesta, ma una relazione in house viene egualmente configurata anche in presenza di forme di partecipazione di capitali privati, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto, attraverso le quali non può essere esercitata alcuna influenza determinante sul soggetto affidatario in house.* Quanto previsto in tema di affidamento a un soggetto in house vale anche per escludere l'applicazione della direttiva agli appalti o alle concessioni aggiudicati dal soggetto in house, che è a sua volta amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione controllante o ad altro soggetto giuridico controllato da quest'ultima, sempreché nell'aggiudicataria non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati di cui si è detto. Si verifica una sorta di bidirezionalità dell'in house. La direttiva chiarisce anche le modalità attraverso cui le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possono esercitare il



controllo analogo, codificando l'in house frazionato o pluripartecipato. Tali amministrazioni potranno esercitare il controllo in modo congiunto con le altre a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti; b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato; c) l'organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli dei soci pubblici partecipanti.

11. Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione, e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), l'istituto dell'in house providing è stato come detto ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. È stato affermato che, in astratto, l'affidamento diretto del servizio viola il principio di concorrenza sotto un duplice profilo: a) da una parte, sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso; b) dall'altra, si costituisce a favore dell'impresa affidataria una posizione di ingiusto privilegio, garantendole l'acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l'impresa *in house* può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come "particolarmente" competitiva, con conseguente alterazione della *par condicio*. In particolare, come accennato [ma occorre adesso essere ancora più stringenti], le misure contenitive adottate già in ambito comunitario per eliminare o ridurre i suddetti inconvenienti sono costituite dalle stringenti condizioni poste per rendere legittimo l'affidamento *in house*, rappresentate da:

- 1) il così detto "controllo analogo a quello svolto sui propri servizi", necessariamente esercitato dall'ente pubblico nei confronti dell'impresa affidataria;
- 2) il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa "*in house*" e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare.

La giurisprudenza comunitaria, in particolare, ha utilizzato l'espressione *in house providing* per identificare il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione: la quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara [così detta esternalizzazione] e dunque al mercato. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa: non è, pertanto, necessario



Anno 2014
Sezione PROT
Numero 9609
Data 22/11/2014

che l'amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti. I requisiti dell'*in house providing*, costituendo un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, vanno interpretati restrittivamente [C. giust. CE, 6 aprile 2006, C-410/04 e Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007]. La sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi [C. giust. CE: sez. II, 19 aprile 2007, C-295/05, *Asociación de Empresas Forestales c. Transformación Agraria SA (TRASGA)*; 21 luglio 2005, C-231/03, *Consorzio Corame*; 11 gennaio 2005, C-26/03, *Stadt Halle*]. Occorre, quindi, che l'ente posseda l'intero pacchetto azionario della società affidataria [Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440; in precedenza Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345 aveva ritenuto che la quota pubblica dovesse essere comunque superiore al 99%]. Tuttavia, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente (C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04; Cons. Stato, sez. VI, 1° giugno 2007, n. 2932 e 3 aprile 2007, n. 1514), servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In particolare:

- a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati [Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072];
- b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale [Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514];
- c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero [C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, *Mödling o Commissione c. Austria*; 13 ottobre 2005, C-458/03, *Parking Brixen*];
- d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante [Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5].

In sostanza si ritiene che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della ricorrenza dei presupposti dell'*in house*, occorrendo anche un'influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (C. giust. CE, 11 maggio

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36f8



2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio). Ne consegue che l'*in house* esclude la terzietà, poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte, e l'impresa è anche sotto l'influenza dominante dell'ente. Ed ancora [Cons. giust. amm. reg. sic. 4 settembre 2007, n. 719], sempre in aggiunta alla necessaria totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico, si è ritenuto essenziale il concorso dei seguenti ulteriori fattori, tutti idonei a concretizzare una forma di controllo che sia effettiva, e non solo formale o apparente:

- a) il controllo del bilancio;
- b) il controllo sulla qualità della amministrazione;
- c) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
- d) la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

12. Nel caso di TRUENTUM s.r.l., il comune di Colonnella, che l'aveva costituita con delibera consiliare n. 85 del 13.10.1995, a seguito della entrata in vigore dell'art. 4 comma 7 d.l. 95/2012, conv. in L. 195/2012, non intaccato "in parte qua" dalla sentenza 229/2013 della Corte Costituzionale, che per i comuni minori ha imposto la soppressione delle società che svolgano per loro conto servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica fatturando servizi in favore dell'amministrazione controllante pari a più del 90% del totale del fatturato per l'anno 2011, ne ha disposto la messa in liquidazione con delibera consiliare n. 26 del 30.9.2013. In precedenza, erano stati adottati i seguenti atti:

- 1] delibera di consiglio comunale n. 43 del 29.11.2005, avente ad oggetto "modifica statuto società truentum srl", esecutiva ai sensi di legge, con cui si modificano alcuni articoli dello statuto della società truentum srl, approvato con la delibera di consiglio comunale n. 17 del 27.7.2005;
- 2] delibera di consiglio comunale n. 50 del 15.12.2007, avente ad oggetto "truentum srl - aumento capitale sociale - provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge, con cui il comune di Colonnella ha inteso provvedere "ai sensi di legge l'aumento del capitale sociale, che può essere concretizzato con conferimenti in natura e che l'amministrazione intende provvedere conferendo alla società per il suddetto aumento di capitale sociale, l'immobile denominato "casa sartori" in via xx settembre ora di proprietà comunale e stimato del valore di euro 160.000,00;
- 3] delibera di consiglio comunale n. 14 del 8.7.2013 di aumento di capitale per un totale di euro 140.000,00 e per quanto ad euro 50.984,00 a riserva della società", cui poi non è stato dato seguito;



4) delibera di consiglio comunale n 51 del 15.12.2007, avente ad oggetto "truentum srl - trasformazione in s.p.a - provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il nuovo statuto della società truentum spa - non attuata;

5) delibera di consiglio comunale n 7 del 2.4.2012, avente ad oggetto "modifica dello statuto della società truentum srl ed affidamento dei servizi strumentali-approvazione", esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il nuovo statuto della società truentum srl e lo schema di poa, in cui si prevede la definizione degli obiettivi per l'anno 2012 e la possibilità per truentum srl di svolgere alcuni servizi manutentivi e comunque di interesse generale;

Nella delibera consiliare n. 14 del 8.7.2013 si dà atto espressamente che "l'Amministrazione Comunale di Colonnella ha esercitato con una serie di atti e documenti amministrativi il cosiddetto "Controllo strategico", frutto e risultante dai seguenti atti e o documenti amministrativi posti in essere con la seguente tempistica, che evidenzia l'immediato affrontare della questione "TRUENTUM SRL" E LE CONSEGUENTI DIRETTIVE:

- a) lettera prot n. 4141 del 18.5.2011 con cui il Sindaco di Colonnella, Geom Leandro POLLASTRELLI, chiede di conoscere la situazione economica e programmatica della Truentum.
- b) risposta del Direttore Generale della Truentum srl, Ing Emidio Delli Compagni e dall'Amministratore Unico, Gabriele Ceci, prot n. 5210 del 17.6.2011, in cui si effettua una relazione esplicativa delle attività poste in essere dalla Truentum - esattamente 18 attività - cui deve essere aggiunto il bilancio al 31.12.2010 della Truentum srl Unipersonale.
- c) verbale dell'Assemblea ordinaria della Truentum srl Unipersonale del 10.8.2011, in cui partecipa il neo Sindaco di Colonnella, Geom Leandro Pollastrelli ed in cui è eletto il nuovo Amministratore Unico, nella persona del Sig Matteo Marchetti.
- d) verbale di Consiglio Comunale n. 36 del 26.9.2011, avente ad oggetto "Comunicazioni del Sindaco", in cui il Sindaco di Colonnella rende edotto il Consiglio Comunale della situazione debitoria della Truentum srl di euro 2.898.000,00 verso le banche ed euro 880.000,00 verso fornitori, in aggiunta il Sindaco di Colonnella riferisce, che allo stato attuale urge garantire il controllo della Società mediante un organo dirigenziale più ampio ed un organo di controllo contabile, per cui si intende procedere alla nomina di un CDA, che sarà formato da un Presidente e da due componenti, di cui uno nominato dalla minoranza, nonché alla nomina di un Revisore dei Conti. Al fine di effettuare un controllo circa l'entità dei cespiti della società, si intende richiedere al Tribunale di Teramo la nomina di un CTU, che dovrà redigere apposita perizia. La società è stata amministrata senza un controllo attento dei costi e dei ricavi, per cui

Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0808



Numero
2014
PROT
9609
Data
22/11/2014

Numero
9609
PROT
22/11/2014
Data

- la situazione finanziaria impone delle scelte immediate, ed in particolare completare ed alienare gli appartamenti realizzati e rimuovere le situazioni contrattuali negative accumulate, al fine di ridurre l'esposizione bancaria e di conseguenza il debito verso i fornitori.
- e] verbale dell'Assemblea ordinaria della Truentum srl Unipersonale del 3.12.2011, in cui si istituisce il Consiglio di Amministrazione della Società, composto dal Presidente, Sig Matteo Marchetti (riconfermato) e dai Consiglieri Sig Maurizio Bernardini ed Avv Walter Marinelli.
 - f] verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 31.1.2012, che esamina 19 situazioni, concernenti la situazione patrimoniale ed economica relativi all'anno 2011.
 - g] delibera del Consiglio Comunale di Colonnella del 2.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Modifica dello Statuto della Truentum srl ed affidamento dei Servizi Strumentali approvazione"*, con cui si modifica lo Statuto della Società Truentum srl e si approva lo Schema di Piano Operativo 2012.
 - h] modifica ed approvazione dello statuto della Truentum srl con contratto rep n. 1022 del 13.4.2013 presso Notaio Ennio Vincenti in Alba Adriatica.
 - i] verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 22.6.2012, in cui si approva il Bilancio della società Truentum srl al 31.12.2011, si utilizza la riserva utili esercizi precedenti e si approva il piano industriale 2012 e da mandato al Consiglio di Amministrazione di *"promuovere una eventuale azione di responsabilità ai sensi dell' art 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori ed eventuali altri soggetti con funzioni di responsabilità gestionali e/o direttive, in carica negli anni precedenti a quello in corso, senza limitarne la portata, potendo successivamente il Consiglio di Amministrazione sia proporre l'azione anche per ulteriori fatti di cui si venisse a conoscenza, si a decidere di non agire nei confronti di ta/uni o tutti gli amministratori, che , sulla base di ulteriori approfondimenti, ritenesse non solidamente responsabili con gli autori delle violazioni "*.
 - l] delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.7.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Società partecipata Truentum: situazione patrimoniale e programmatica, comunicazioni del Sindaco ed analisi aziendale"*, in cui si allega copia del bilancio 2011 della Truentum, prot n. 5801 del 27.7.2012 ed il verbale della assemblea ordinaria dei soci del 22.6.2012, che costituisce allegato "C" della predetta delibera.
 - m] Relazione sull'andamento della Società Truentum srl, prot n. 7468 del 25.9.2012, del Presidente della società Truentum srl su 23 attività e correlate schede sintetiche della Società Truentum srl, che evidenzia la mancata realizzazione dell'investimento dell'impianto fotovoltaico, a causa del mancato finanziamento da parte degli istituti di credito, in quanto le



Firmato Da: D'ARGENIO ADRIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e3066

mutate condizioni di mercato sul settore energetico ed in particolare gli incentivi statali non rendono più remunerativi tali investimenti.

n) Comunicazioni del Presidente della Società Truentum srl al Comune di Colonnella prot n. 8168 del 13.10.2012, in cui il Presidente della Società Truentum srl, Sig Matteo Marchetti, evidenzia, a seguito di approfondita ed ulteriore ricerca, volta a verificare le attività in passato poste in essere dalla Truentum srl, di n. 7 profili critici ed essenziali di altrettante situazioni di attività, sollevando dubbi sulla correttezza giuridica e finanziaria delle azioni intraprese nel passato e che oggi, pongono la società interamente partecipata dal Comune di Colonnella in grave difficoltà, allegando vari verbali di assemblea ordinaria.

o) Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2012, in cui il Presidente, Sig Matteo Marchetti riporta una relazione, che è messa a verbale di seguito e che consta di tre parti: la prima parte riporta l'insieme delle attività ereditate dai precedenti organi amministrativi e dirigenziali, sulle quali l'attuale Organo amministrativo ha fatto chiarezza e successivamente rimesso al Socio con un documento esplicativo nel mese di settembre 2012, nel quale oltretutto si chiedeva un intervento finanziario di euro 600.000,00. In questa relazione si mettono in luce le incongruenze derivanti dalla mancata previsione di un piano finanziario per ogni intervento, a suo tempo programmato. Si esamina inoltre lo stato dell'arte attuale di ogni progetto e quello riepilogato dal precedente Direttore Generale e del precedente Amministratore Unico, i quali rimandano spesso all'Ente Comunale la previsione generica della copertura finanziaria e che il Socio Unico, nelle sue delibere assembleari, ha sempre approvato. Evidenzia che nei primi mesi del nostro mandato, d'accordo con il Socio Unico, che nel frattempo ha visto la nomina di un nuovo Sindaco, e quindi di un diverso legatè rappresentante, abbiamo cercato di valorizzare ogni progetto, in precedenza iniziato, e di proseguire nella sua realizzazione, per evitare di portare a costo l'attività valorizzata in bilancio sia in termini di acquisto di beni, di impegni contrattuali con privati ed imprese e di progettazioni eseguite. Tutto ciò ha portato ad una valorizzazione corrente delle attività in corso, che ci ha consentito di chiudere il bilancio al 31 dicembre 2011 con una perdita modesta, ampiamente coperta dalle riserve. La mancanza di immissione di liquidità necessaria per il corretto svolgimento dell'attività in corso, più volte richiesta al socio, ha impedito di fatto la prosecuzione dell'attività ed ha provocato un appesantimento dei costi bancari e dei costi fissi, che in assenza di ricavi hanno inciso pesantemente sul piano economico. Tutto ciò ha imposto una valutazione dei progetti non più secondo i criteri della continuità aziendale, bensì secondo quelli della liquidazione. Tale attività è stata fatta in anticipo rispetto alla chiusura del bilancio, allo scopo di evidenziare e far conoscere al socio tempestivamente le passività presenti nel

bilancio predisposto al 30 novembre 2012, per proporre la messa in liquidazione della Società. La seconda parte della relazione mette in evidenza alcune criticità, anch'esse comunicate con relazione apposita al socio Comune di Colonnella, e la terza parte è di carattere finanziario ed intende fornire un quadro più esaustivo e veritiero possibile della situazione finanziaria, in cui versa la società.

p) Delibera di Consiglio Comunale di Colonnella n. 45 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto "Convocazione Assemblea Soci per Società Truentum - comunicazione del Sindaco", in cui si legge il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Truentum srl del 24.11.2012 ed si allega il bilancio generale della Truentum srl al 20.11.2012 allegati "B" e "C" della predetta delibera e si sottolinea che sono indicate tutte le partite economiche di dare e di avere verso i privati e verso le banche con un ammontare complessivo di euro 784.412,44, oltre ad avere perizia tecnica-economica anche asseverata a conferma delle partite indicate in verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Truentum srl, facendo sì che tutta la parte economica rivesta una situazione economica più certa.

q) Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 8.1.2013, in cui il socio Unico, rappresentato legalmente dal Sindaco di Colonnella, in adempimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18.12.2012 richiede all'organo amministrativo nel più breve tempo possibile un professionista o una società di revisione che provveda a certificare la consistenza patrimoniale ed economica della società mediante apposita perizia al fine di soddisfare richieste degli organi di controllo ed economico del Comune, così da poter sottoporre successivamente, a perizia ultimata, in maniera deliberativa la proposta di scioglimento della Società Truentum srl al Consiglio Comunale.

r) Richiesta preventivi per perizia giurata, sul valore dell'Azienda partecipata Truentum srl, prot n. 378 del 11.1.2013.

s) Lettera del 19.1.2013 del Presidente, Sig Matteo Marchetti, sui costi per perizia giurata dell'azienda partecipata Truentum srl.

t) Delibera di Consiglio Comunale di Colonnella n. 11 del 27.6.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione variante al Piano di Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari triennio 2013/2015", con cui si inseriva al punto 2 del predetto piano l'edificio civile cielo-terra con conferimento di uscita di euro 164.000,00.

13. In molteplici deliberati [ad es., n. 14/2013; 7/2012] il comune di Colonnella evidenzia che la società risulta, ad oggi, con capitale sociale di totale proprietà del comune di Colonnella, e ciò a far data dalla delibera n. 43 del 29.11.2006, di approvazione del nuovo statuto di



2014
PROT 9609
Data 22/11/2014

TRUENTUM s.r.l. quale società a capitale interamente pubblico, risultando in tal modo rispettato il requisito dell'attività di direzione e coordinamento delineata dall'art. 2497 c.c.e superato anche l'aspetto, pure oggetto di censura in talune sentenza del Consiglio di Stato sopra riportate, della impossibilità di ritenere sussistente il requisito della partecipazione totalitaria anche quando lo statuto consenta solo in astratto ed in via puramente ipotetica la vendita di quote a privati ovvero preveda senz'altro una partecipazione privata sia pure minoritaria e sia pure non attuale.

14. Numerosi sono di poi gli atti di indirizzo politico-amministrativo che superano abbondantemente i normali poteri di controllo previsti dal codice civile. Tra questi, si vedano i seguenti, tratti rispettivamente dalle delibere n. 25 e n. 26 del 30.9.2013:

CHIARITO, che, come si evince e si sottolinea, in base alla cronologia dei sovracitati atti e documenti amministrativi, l'Amministrazione Comunale di Colonnella, presieduta dal Sindaco di Colonnella, Geom Leandro Pollastrelli, ed insediatasi il 17.5.2011 si è subito attivata ponendo in essere atti, che concretizzano il controllo analogo del Comune di Colonnella, Socio unico della società partecipata Truentum srl, senza alcun indugio, provvedendo a:

- a) informare il Consiglio Comunale sulla situazione economica finanziaria della Società Truentum srl,
- b) nominando nuovo Presidente della Società Truentum srl
- c) nominando due membri del Consiglio d'Amministrazione
- d) modificando lo Statuto della Società
- e) approvando un piano degli obiettivi
- f) relazionando sulle situazioni di criticità presenti

RICHIAMATA la delibera di C.C n. 25 del 30.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui si manifestava l'indirizzo politico amministrativo nei confronti della Società truentum srl, in cui si prendeva atto dell'azzeramento del Consiglio d'Amministrazione e della nomina del nuovo Amministratore, Dott Riccardo Rossi, come risulta da verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12.7.2013.

15. Va ancora rammentato che in data 17-18.5.2011 l'Amministrazione comunale di Colonnella, presieduta dal Sindaco di Colonnella, Geom Leandro Pollastrelli, appena insediatasi e divenuta socio unico della partecipata Truentum s.r.l., si attivava ponendo in essere i seguenti atti che concretizzano il controllo analogo:

- a) Informativa al Consiglio Comunale sulla situazione economica finanziaria della Società Truentum srl;



- b) Nomina del nuovo Presidente della Società Truentum srl;
- c) Nomina di due membri del Consiglio d'Amministrazione;
- d) Modifica dello Statuto della Società;
- e) Approvazione di un piano degli obiettivi;
- f) Relazione sulle situazioni di criticità presenti.

16. Non sembra dubbio, per quanto sopra, che oltre al controllo societario totalitario il comune di Colonnella abbia esercitato ed eserciti anche un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici [vedi successivamente al punto 17 la determina in punto di scelta dei servizi di interesse generale] che sulle decisioni fondamentali per l'esistenza in vita attraverso la nomina e la revoca degli organi societari, la messa in liquidazione delle società, il controllo del bilancio, quello sulla qualità della amministrazione, la spettanza di poteri ispettivi, la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

17. Infine, per quanto attiene il profilo della prevalenza dell'attività, è importante osservare che pur con la fondamentale precisazione, possibile per quanto premesso sopra, al punto 9, per cui in materia di servizi pubblici la prestazione è svolta non nei confronti dell'amministrazione bensì degli utenti, spettando all'amministrazione, soggetto affidante del servizio, un compito di controllo e vigilanza sulle prestazioni rese, nel contesto di un rapporto trilaterale tra l'amministrazione, soggetto gestore del servizio ed utenti, TRUENTUM s.r.l. ha sempre operato nell'interesse ed a vantaggio esclusivo della collettività comunale [eseguendo opere di sistemazione cimiteriali; riqualificazione rete fognaria; realizzazione di "case famiglia"; opere di sistemazione di aree pubbliche; sistemazione rete telefonica; realizzazione impianti fotovoltaici; cfr. delibera 45/2012 per un riassunto delle commesse], ed anzi i suoi compiti si sono accresciuti nel tempo, se è vero che nei considerando della determina n. 7 del 2.4.2012 si afferma che "attualmente lo Statuto della società non risulta pienamente coerente con i principi del così detto "in house providing" per i servizi strumentali e pertanto necessita di una revisione anche allo scopo di gestire ulteriori servizi strumentali", ma subito dopo questa modifica viene apportata, prevedendo l'allineamento dello Statuto della controllata con la POA [piano operativo annuale], nel senso della attribuzione di una serie ulteriore di servizi di interesse generale già svolti mediante esternalizzazione.

18. Un'ultima considerazione. Tutto quanto detto sopra vale per la procedura fallimentare. Ma in astratto il problema dell'assoggettamento a procedure concorsuali delle società in mano pubblica

potrebbe atteggiarsi diversamente con riferimento al concordato preventivo. Proprio con specifico riferimento a questa procedura, infatti, si apprezzano con maggiore chiarezza i differenti esiti applicativi sui possono giungere il metodo "tipologico" ed il metodo "funzionale". Nel caso in cui si ritenga che la definizione della disciplina applicabile sia conseguenza unicamente della corretta identificazione della natura giuridica del soggetto debitore (o della qualità di imprenditore commerciale o meno della società in mano pubblica), l'affermazione della natura sostanzialmente pubblica del soggetto porta come suo inevitabile corollario l'esclusione dello stesso non solo dal perimetro delle imprese fallibili, ma anche da quello delle imprese assoggettabili a concordato preventivo. L'art. 1, comma 1, l.fall., nel prevedere che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici», esonera gli "enti pubblici" tanto dal fallimento, quanto dal concordato preventivo, senza la possibilità di operare alcuna distinzione tra le due procedure in punto di presupposto soggettivo. La conclusione diventa, invece, più sfumata laddove si adotti il metodo "funzionale", che lega l'esenzione dalla procedura concorsuale ad una verifica della effettiva lesione che l'interesse pubblico subisce per effetto della procedura. Ed invero, l'incompatibilità funzionale tra procedura fallimentare e la tutela degli interessi pubblici è conseguenza dell'interruzione dell'attività d'impresa che normalmente consegue alla dichiarazione di fallimento [art. 42 l.fall.], nonché dell'attribuzione all'autorità giudiziaria del potere di decidere in ordine all'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società [art. 104 l.fall.] e in ordine al possibile affidamento a terzi, attraverso lo strumento dell'affitto di azienda, della stessa gestione del servizio pubblico essenziale [art. 104 bis l.fall.]. Il concordato preventivo non determina necessariamente queste due conseguenze: l'apertura della procedura in astratto non impone l'interruzione dell'attività, né lo spossessamento del debitore [arg. ex art. 167 l.fall.], né attribuisce al tribunale un autonomo potere di scelta della destinazione del complesso aziendale; tutti questi profili sono disciplinati dal piano ex art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., redatto dallo stesso debitore, limitandosi il ruolo del tribunale al profilo del controllo. Con riferimento al cd. concordato preventivo meramente liquidatorio, che è quello che ci occupa, si afferma che se è vero che esso non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa, tuttavia la scelta è assunta dalla stessa società in sede di piano di concordato, senza essere imposta dal Tribunale con la sentenza di fallimento, talché si sarebbe in presenza di una fattispecie sotto alcuni profili assimilabile a quella dello scioglimento anticipato per deliberazione dell'assemblea [art. 2484, comma 1, n. 6, c.c.] e senza autorizzazione all'esercizio provvisorio [art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.]; in ambedue i casi, l'interruzione dell'attività d'impresa è conseguenza di una scelta "volontaria" della società



[presumibilmente condivisa dall'ente pubblico che esercita l'attività di direzione e coordinamento]. Il Tribunale ritiene tuttavia che, non ostante questi argomenti, certamente stimolanti, risulti decisivo e insuperabile in senso opposto il tenore letterale dell'art. 1, comma 1, l.fall, che identifica le procedure di fallimento e di concordato preventivo sotto il profilo del presupposto soggettivo. D'altra parte, l'affermazione che le società in mano pubblica "necessarie", pur esenti da fallimento, possano essere ammesse alla procedura di concordato preventivo accentua un profilo di "privilegio" in favore delle stesse, che sembra porsi in contrasto con l'evoluzione normativa in argomento.

19. In conseguenza di quanto sopra esposto, la domanda di concordato preventivo presentata da NACLITO EMILII, C.F. MLE NLT 66E21 H769B, liquidatore e legale rappresentante p.t. di TRUENTUM S.R.L. in liquidazione con unico socio, partita IVA e C.F. n. 00933590671, REA TE-105841, deve essere dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, anche tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.


Letti gli artt. 160 e ss. L.F.;
dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata da NACLITO EMILII, C.F. MLE NLT 66E21 H769B, liquidatore e legale rappresentante p.t. di TRUENTUM S.R.L. in liquidazione con unico socio, partita IVA e C.F. n. 00933590671, REA TE-105841.

Teramo, 20.10.2014

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Giovanni Cirillo



Il Presidente
Dott. Giansaverio Cappa



20 OTT. 2014.
Tribunale di Teramo



2014
PROT
Data 22/11/2014
9609

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 18/12/2014 al 01/01/2015 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO